IL DIRITTO

NELLA

VITA ECONOMICA

SAGGIO DI FILOSOFIA GIURIDICA

PER

l' Avv. FERDINANDO PUGLIA

Professore di diritto nell' Università di Messina

MESSINA

CARMELO DE STEFANO EDITORE

1885

INTRODUZIONE

Se volgiamo lo sguardo alle opere di *diritto civile* che tuttodì vengono alla luce, ci vien dato di osservare un' agitazione fra gli scrittori per istabilire il *metodo* da doversi seguire nello studio di esso e l' ordine sistematico da dover dare alle varie disposizioni legislative (1). Ma non scorgiamo agitazione per quelle riforme che possono essere richieste dalla necessità dei tempi, non scorgiamo quella *lotta vera pel diritto,* che sola può determinare il progresso in quel ramo importantissimo della scienza giuridica. Di quando in quando qualcuno si permette per incidenza accennare qualche utile riforma, ma nessuno si è di proposito occupato per esaminare quali altri rapporti essenziali della vita sociale debbano formare obbietto di legislazione civile, quali modifiche utili per il benessere sociale si possano

(1) Vedi Brini, *Saggio di istituzioni di diritto civile:* Vadalà-Papale, *Il diritto civile nello insegnamento universitario:* Gianturco, *Gli studî del dritto civile e la questione del metodo in Italia;* Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi.*

apportare alle leggi esistenti. Onde può dirsi, che il *diritto civile* sia restato quasi immobilizzato di fronte alla sempre crescente varietà di rapporti nuovi, cui l'*evoluzione sociale* ha dato origine (1).

Le cause che hanno, secondo noi, contribuito potentemente a ritardare il progresso nel *diritto civile* possono ridursi alle seguenti: 1° difetto di studio di una filosofia del diritto poggiata sui risultati del moderno indirizzo scientifico; 2° erroneo concetto del *diritto e dello Stato* per influenza *politica;* 3° separazione fra la scienza *economica* e la scienza *giuridica;* 4° preponderanza eccessiva del *diritto romano.*

Giustamente fu osservato, che il diritto romano muove soltanto dall' individuo e dalla libertà sua, tenendo le altre persone tutte per contrapposizioni, e quindi dovette per necessità soffermarsi entro i confini di un concetto giuridico negativo e solo atto a limitare (2). E bene oggi si afferma, che i codici civili vigenti si occupano quasi unicamente dell'individuo umano dal punto di vista atomico ed astratto, e non rappresentano che la legislazione privata *individualistica,* e perciò divengono sempre più disadatti ed inadeguati alle esigenze mutate dei tempi moderni, nei quali il centro di vita e di azione, spostandosi gradatamente dall'unità individuale, passa, con progressiva rapidità, nell'unità sociale (3).

(1) Vedi Cimbali, *La nuova fase del diritto civile,* Torino, 1885. È un' opera molto importante, lodata da illustri giuristi.
(2) Vedi Arhens, *Enciclopedia giuridica.*
(3) Vedi Cimbali, op. cit.

Or bene, è facile vedere, che lo spirito della legislazione civile moderna armonizza sotto questo riguardo collo spirito delle leggi romane. Solo presso i popoli di razza Germanica si osserva il fatto contrario, perchè sulle legislazioni di quei popoli il diritto romano non ebbe un'influenza potente, non rispondendo lo spirito di esso alla vita psicologica e sociale di quella razza. Ecco adunque chiaramente dimostrato, che una delle cause che ha ostacolato i progressi del diritto civile è stata appunto la influenza predominante del diritto romano.

Ha influito ancora l'indirizzo *trascendentale della filosofia del diritto*, la quale, come altrove abbiamo scritto, ha dimenticato l' uomo *reale*, ed è divenuta una scienza *astratta*, restando isolata dall'attuale movimento scientifico, che ha offerto idee più positive intorno all'*uomo* ed alle *umane società* (1).

Il dispotismo di Stato, che prevalse fino agli ultimi anni del secolo passato e che esercitò la sua malefica influenza anche lungo la prima metà del nostro, ha generato un sentimento di riprovazione contro qualsiasi ingerenza dello Stato, che sembri possa mettere limiti alla libertà individuale. Sostennesi perciò in *economia*, che la *libertà* è il più saldo principio per promuovere il benessere sociale, e che ogni restrizione ad essa produrre debba inevitabilmente mali. Da quì la resistenza quasi universale alla pro-

(1) Vedi i nostri lavori — *Il naturalismo moderno e la filosofia del dritto.* — *Rapporti della filosofia del diritto colle altre scienze.*

mulgazione di leggi restrittive della *libertà individuale;* da qui *l' individualismo prevalente nel codice civile.*

Non è infine a dimenticarsi che causa di danno per lo svolgimento della *vita economica* è stata anche la separazione fra la *scienza del dritto* e *l'economia.* I più fieri avversarî del principio di *socievolezza* sono stati appunto quegli economisti, che o non ebbero affatto o ebbero pochissima conoscenza dei principî fondamentali della scienza del diritto, di modo che essi si restrinsero solamente allo studio dei fenomeni economici, ricercarono le loro leggi, che credettero *assolute* ed *immutabili,* dimenticando che i fenomeni *economici* sono parte dei fenomeni *sociali*, che questi sono tutti in intimo rapporto fra loro, e che è la *filosofia del diritto* la scienza fondamentale che deve stabilire le leggi di armonia fra tutti i fenomeni sociali.

E per tutte queste ragioni è avvenuto, che mentre tutti i rami del diritto di giorno in giorno progrediscono in modo mirabile, esempio sia fra i tanti il *diritto criminale,* il *diritto civile* è rimasto quasi stazionario, mancandogli quella sorgente di vita, che viene dai moderni risultati scientifici. Di questi si è avvantaggiato solo alquanto il *diritto commerciale*, che noi consideriamo come parte del *diritto civile*, perchè per la natura stessa dei fenomeni che esso regola la necessità della *riforma* si impose anche alle menti più conservatrici.

Ed è bene notare ancora, che il *trascendentalismo*

nella *filosofia del diritto* ha condotto ad un erroneo concetto del *diritto* e dello *Stato,* perchè, posto in oblio il reale svolgimento dei fenomeni della vita sociale, non si potè comprendere il concetto *positivo* di quello, nè la importanza e la estensione delle *funzioni* dell'ultimo. Non si potè giungere a veder che lo Stato non ha le sole funzioni di limitazione e di tutela, in senso molto ristretto intese, ma ha varie funzioni *sociali* tendenti a porre l'equilibrio e l'ordine in tutte le direzioni varie della vita sociale.

Ma i moderni *filosofi giuristi* e gli *economisti* che tentarono emanciparsi da quel trascendentalismo sentirono il bisogno di porre il vero concetto del *diritto,* di stabilire la vera *missione* dello Stato (1). E ben fu detto, che « è un ufficio di coordinazione e di compensazione che è chiamato ad esercitare lo Stato moderno; per cui viene in aiuto del debole, senza ridurre il forte all'impotenza: esso deve preveder gli atti esorbitanti, non distruggere la causa che li produce; contenere nei giusti limiti l'azione dei forti, perchè non trasmodi, non uccidere i forti per inau-

(1) Vedi Montanari, *La quistione forestale;* Errera, *Istituzioni economiche* del sec. XIX; Schiattarella, *Del metodo in economia sociale* e l'altro lavoro — *La filosofia positiva e gli ultimi economisti inglesi;* Miraglia, *La moderna filosofia del diritto* e l'altro — *La famiglia nel diritto naturale;* Carle, *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale;* Del Giudice, *La nuova scuola economica ed il Congresso di Milano;* ed infine i lavori di Lampertico, Messedaglia, Nazzani, Cusumano, ecc. ecc.

gurare, sopra la debolezza e la rovina di tutti, il trionfo della propria tirannia (1) ».

E per la separazione della *scienza economica* dalla *scienza del dritto* sembra a noi sia derivata anche la conseguenza, che lo svolgimento di non pochi fenomeni economici siasi operato in modo *eslege*, perchè, come lungo questo lavoro sarà chiaramente dimostrato, il diritto è legge di *vincolo* umano, è legge di *armonia sociale*, e se le *leggi economiche* non vengono messe in armonia colle *leggi giuridiche*, se forse potrà vantaggiarsene uno dei principali ordini dei fenomeni economici, cioè la *produzione* delle ricchezze, ne risenteranno malefiche influenze gli altri e propriamente quelli della *distribuzione* e del *consumo*. E difatti così è. E da ciò hanno origine non pochi degli odierni mali sociali, e le continue lamentanze e le ire popolari. E così il bene, che può derivare dallo svolgimento dei fenomeni della *produzione*, viene del tutto neutralizzato dai mali gravi che derivano da mancanza di leggi regolatrici dell'attività economica.

E per la separazione fra la scienza del diritto e la *economia* si deplora, che i perturbamenti spesso gravissimi nello svolgimento della vita economica sfuggano all'azione del magistero *repressivo* dello Stato, ed individui meritevoli di essere puniti con gravi pene vadano impuniti, anzi tentino di nuovo turbare l'ordine delle relazioni economiche.

(1) Cimbali, op. cit.

E che diremo poi dei danni che derivano dalla mancanza di opportune leggi di *prevenzione sociale* a scopo economico? È questo uno dei punti più delicati dello argomento intorno ai rapporti fra la funzione sociale di *prevenzione* e la funzione *economica*: argomento ai nostri giorni seriamente trattato dai criminalisti della scuola *positiva*, che, studiando le cause dei reati, trova che il cattivo *assetto economico* è uno dei fattori sociali che efficacemente concorre allo aumento della criminalità ed alla apparizione di nuovi fenomeni criminosi.

Tale argomento potrebbe fare obbietto di uno studio speciale, e noi, in altro lavoro di imminente pubblicazione, ce ne occuperemo di proposito. Non trascuriamo però in questo di accennare all'occorrenza qualche caso più rilevante, in cui crediamo sia necessario lo svolgimento della funzione di *prevenzione sociale*.

Queste poche idee sono sufficienti per mostrare quale sia l'obbietto del presente lavoro che noi abbiamo intitolato: *Il diritto nella vita economica.* — Non pretendiamo svolgere nelle particolarità più minute i rapporti fra la funzione *giuridica* dello Stato e la *vita economica*, ma solo accennare alcuni casi più importanti, in cui è necessario estender l' impero del diritto sopra i fenomeni economici.

CAPITOLO I.

LA QUESTIONE SOCIALE.

E vano oramai negare la esistenza della *questione sociale* e la necessità di risolvere i gravi problemi che da essa scaturiscono. È un tema formidabile, scrive un modermo scrittore: si discute di esso dal palazzo al tugurio, dagli ufficii mercantili all'opificio dell'operaio, dal Club della così detta High-life alla bettola del villaggio. E chi potrebbe ai nostri giorni, a dire il vero, negare l'importanza di tale questione, quando i più illustri pensatori dell'età nostra si occupano con sollecitudine di essa e tentano trovare tutti quei rimedii più opportuni, che possano agevolmente riuscire alla sua soluzione? Gli italiani furono gli ultimi a presentire l'importanza della *questione sociale,* eppure noi osserviamo tuttodì pubblicarsi lavori di polso intorno ad essa, vediamo uomini di elevata coltura politica e giuridica agitarsi per risolverla. Non èvvi discorso dei nostri più culti uomini politici, in cui non si faccia cenno della *questione sociale* e non si propongano progetti di riforme. Minghetti, invitato a tenere una conferenza sulla *legisla-*

zione sociale, l' idea della quale è nata dal bisogno di risolvere la quistione sudetta, nell' esordire del suo discorso riconobbe l'esistenza dei gravi mali che affliggono le classi inferiori della società, ed osserva che non ostante i progressi nella industria ed in altre direzioni dell'attività umana pur troppo qua e là ci si porge frequente lo spettacolo del pauperismo, della bancarotta, delle crisi commerciali, dell' eccesso di popolazione, delle gelosie internazionali; notava, che anche nelle classi agiate il movimento economico ha svegliato una smodata cupidigia di guadagno, una sete insaziabile di godimenti, sicchè non di rado l'animo umano rimane triste e vuoto dinanzi ai risultati miracolosi delle arti. E per riparare, soggiungeva egli, ai mali, che dalla trasformazione moderna delle industrie sono derivati, bisogna ricorrere ad una *legislazione sociale* (1).

Il Berti, che è stato uno dei caldi fautori di opportune leggi per le *classi lavoratrici*, riconosce la necessità di risolvere i più importanti problemi che formano *la quistione sociale*; nota, che in tutti gli Stati gli operai sono segno a provvedimenti legislativi. In Inghilterra, scrive egli, questi crescono di giorno in giorno; in Germania il lavoro ferve; l' Austria stessa, indugiatrice per sistema, approvò ultimamente una legge sulle miniere nell' interesse dei lavoratori; la Francia essa pure non sosta, e così il Belgio.

Non parliamo degli italiani, perchè in Italia è da

(1) Minghetti, *La Legislazione sociale,* Milano 1882.

poco tempo che si agita la *questione sociale*, e tuttavia la risoluzione dei principali problemi di essa è da illustri pensatori riconosciuta come necessaria. E che diremo delle altre Nazioni, dove la lotta si agita da molti anni nel campo della *scienza* e in quello della *pratica?* Che diremo degli innumerevoli lavori che in quelle si pubblicano, condotti con metodo scientifico, severo e fecondi di utilissime idee? Non ci illudiamo adunque; vi sono gravi problemi sociali che bisogna risolvere, ed a tempo opportuno, per prevenire profondi perturbamenti del mondo sociale.

E notisi, che non sono solo gli uomini di partito politico estremo che si occupano della *questione sociale*, ma, come si può facilmente vedere, anche coloro che vengono indicati come uomini dell' *ordine.* Il Lucchini, Professore di diritto penale nell'Università di Bologna, in una sua prolusione al corso delle lezioni universitarie, esternò la sua meraviglia, come in mezzo a tanto disordine sociale la criminalità mantengasi tuttavia ad un livello inferiore grazie al freno che il popolo impone a sè stesso. È opportuno riferire le parole di quel chiaro Professore:

« Pensiamo, dicea egli, che nei più faticosi travagli, tra le più avvilenti e mal compensate fatiche, nelle paludi, negli spedali, fra i vortici dell' oceano, dal freddo, dalla fame, dalla pellagra, dalla disperazione, muore ogni giorno un immenso stuolo di genti, che della vita non conobbe che le amarezze, degli uomini le codardie, della società l' abbandono, dello Stato i carichi e della civiltà i gaudi altrui; e che di

questi parìa si compone il maggior numero dei consociati, poveri di diritti, oppressi da doveri; e ch'infinitamente esigua è la falange dei malfattori » (1). Egli si meraviglia, che ci sia ancora chi si sacrifichi pel dovere in mezzo a tanto egoismo sociale.

E se noi riflettiamo, soggiunge egli, a tutto questo, e pur veggiamo ogni dì migliaia di sciagurati immolarsi vittime volontarie sull' altare del dovere, piuttosto che reagire contro le ingiustizie umane e sociali, dobbiamo concludere, che l'uomo è davvero suscettivo di freni e di educazione.

Vedesi adunque, che per confessione di uomini non ritenuti *sovversivi* degli attuali ordinamenti *politici* esistono gravi mali sociali, che bisogna guarire. E taluni credono, che vi si possa in gran parte riuscire con una bene ordinata *legislazione sociale.*

Vi sono però non pochi, che preoccupati del principio di *libertà,* che presuppongono senza dimostrazione seria alcuna in opposizione col principio di *autorità,* affermano, che la *legislazione sociale* importerebbe ingerenza dello Stato, o meglio, predominio del principio di *autorità* nello svolgimento dei fatti *economici* e *morali,* di quei fatti cioè, che debbono esser sottratti all'influenza dello Stato per potere riuscire utili alla vita sociale. E sostengono, che la libertà piena, assoluta sia unico rimedio ai mali sociali.

Propugnatori di tale idea si fanno non solo pensatori di partito politico *moderato*, ma anche alcuni

(1) Lucchini, *La giustizia penale nella democrazia*, Bologna 1884.

del partito *radicale*, non esclusi alcuni *socialisti*, detti *anarchici*. In fondo sono tutti *anarchici*, perchè sostengono un sistema *individualistico sfrenato*, che viene decantato col falso nome di sistema di *libertà*, e che, se potesse esser completamente attuato, muterebbe la società in un campo di lotta selvaggia.

Essi vedono i mali, da cui è travagliata la società attuale, riconoscono che èvvi lotta fra *proprietà*, *capitale e lavoro*, disarmonia fra la *produzione* della *ricchezza* e la *popolazione*, fra la *produzione* e la *distribuzione* della ricchezza; ma credono, che questi mali, queste disarmonie economiche, siano fenomeni sociali *transitori* che spariranno sotto l'influenza benefica del principio di una *libertà piena*.

Questi *idealisti* della scienza politica ed economica, contenti di vagar per un mondo di astrazioni, e non mai spinti dal desiderio di volger l'occhio alla vita reale degli uomini, non si accorgono che l'esperienza quotidiana è la confuta più solenne della loro teorica. Certo, oggi maggior è la libertà politica ed economica, che non fu nel passato, eppur ci troviamo di fronte al pauperismo generale, al crescente numero delle bancherotte, alle crisi commerciali, alle ire internazionali dei lavoratori, all'aumento eccessivo di popolazione, agli innumerevoli partiti che tendono incessantemente a mutare l'ordine attuale di cose. Sono questi appunto tanti fenomeni sociologici, che smentiscono le dottrine dei seguaci della scuola falsamente detta *liberale*, e mostrano che per il benessere sociale non basta lo sviluppo delle industrie, nè la libertà

di concorrenza, ma che fan bisogno ben altri rimedî ed anco opportune leggi che regolino la vita economica, oggi sottratta a qualsiasi legge veramente sociale.

Cotesti anarchici in veste di *liberali* non comprendono, che la *libertà assoluta,* senza *limiti,* è libertà *liberticida, autogenesi suicida*; non si accorgono, che l'individuo abbandonato a sè nel campo *economico* tende a conservare e migliorare sè stesso anche col danno degli altri; che nei desiderî, nelle aspirazioni l'uomo non ha limiti, e che per il proprio tornaconto tutto fa per sottomettere gli altri. Essi non vedono che il *capitale*, ad esempio, in sè considerato è forza potentissima per chi lo possiede, e che contro di esso il *lavoro* è nulla; che l'associazione degli operai per moderare la oppressiva influenza del capitalista non giova, ma che vi bisognano opportune leggi regolatrici del *contratto di lavoro.*

Il principio di libertà, come è inteso da cotesti pensatori, non può curare, come non ha curato, i mali sociali, anzi li aggrava, perchè provoca uno stato di guerra di tutti contro tutti, dal quale vittorioso esce colui che è più forte economicamente (1).

E si noti ancor meglio, che le idee da loro soste-

(1) Dice Haushofer: « Schrankenlose Freiheit, di h. Willkür ist nichts sittliches dagegen ist die durch Civilisation, durch das Recht geordnete Freihet eine sittliche. » Ed ancor meglio disse l' Oettingen; « Sittlich Freiheit in humanem Sinne ist nur da, wo eben die Sitte mit der Freiheit das Gemeinsame mit dem Individuellem, das Gesetz und die Ordnung mit dem Willen und Gewissen sich paaren. » *Die Moralstatistik*, ecc. Introd.

nute si trovano in evidente contraddizione colle idee più comuni intorno allo scopo della società ed alla ragion d'essere di essa. Se l'uomo infatti è da natura spinto a vivere in società, se è vero che fuori della società sarebbe impossibile la sua conservazione ed il miglioramento materiale e morale, se è ancor vero, che col reciproco aiuto possono gli uomini conseguire i vari fini della vita, senza alcun dubbio la *libertà assoluta* nel campo economico è negazione del principio di *socievolezza*. E nell'odierno stato sociale non puossi dire, che esistano veri vincoli di *socievolezza*, quali si richiederebbero per le società bene organizzate, ma al contrario puossi affermare, che i consociati tutti trovansi in lotta permanente, lotta che manifestasi sotto forme varie, e che spesso si cela ai nostri occhi, ma che pur si rivela nei suoi risultati, nelle vittime cioè che ogni giorno osserviamo nel campo economico.

Intanto di fronte ai sostenitori di una mal compresa *libertà economica* sorgono alcuni pensatori nemici di ardite riforme sociali, ma che pur riconoscono che la trasformazione economica del nostro tempo abbia coi suoi beni portato mali materiali e morali ancor gravi, e che vi si possa riparare con una provvida legislazione sociale, come già abbiamo accennato. Questa legislazione dovrebbe rappresentare il principio di tutela, di soccorso e di educazione che spetta allo Stato; sebbene non siano tutti i sostenitori di essa pienamente concordi sulle idee che dovranno servire di base a cotesta legislazione.

E qui è utile ricordare, che l'idea di una *legislazione sociale*, come rimedio agli odierni mali economici, venne dapprima sostenuta da quella scuola di *socialisti*, che diconsi *autoritarii*, perocchè base di essa è il principio della legittimità di intervento dello Stato nei fatti più importanti della vita economica. Il MINGHETTI infatti per allontanar dalle menti dei suoi correligionarii politici il sospetto di un socialismo dottrinario nelle idee manifestate nella conferenza tenuta a Milano, diceva, che tra la legislazione sociale da luì sostenuta ed il socialismo non eravi comunanza alcuna, tranne quel lume di esperienza e di ammonimento, che può venire anche da eccessive teoriche. Riconosceva tuttavia, che nelle dottrine socialistiche qualche verità si contiene, e concludeva: « se in mezzo ad errori vi fosse qualche particella di vero, perchè rifiutarla? » (1).

Ed il BERTI tenta anche di rimuover l'accusa di socialista, che potrebbe farglisi per i varii progetti formulati nell'intento di migliorare le condizioni economiche delle *classi lavoratrici*. È utile riferire le sue stesse parole. Scrive egli: « il *socialismo di Stato* è parola che vuole essere bene interpretata, altrimenti essa dice troppo o dice niente. In tutto l'ordinamento degli Stati moderni vi è abbondanza di socialismo. E più ve ne sarà, a misura che i servizi pubblici si moltiplicano e che la lotta economica tra nazione e nazione si rende più gagliarda. Di qui a vent'anni il

(1) Minghetti, op. cit.

concetto del socialismo dello Stato sarà ben diverso da quello che abbiamo ora. Quante leggi, alcuni anni or sono, ci parevano informate al socialismo, ed oggi più non ci paiono tali! » (1).

Le considerazioni fatte dal MINGHETTI e dal BERTI ci dimostrano: 1° che una differenza di idee èvvi, senza alcun dubbio, su taluni principii fondamentali per una futura legislazione sociale; 2° che non tutte le dottrine socialistiche sono ammassi di errori o concezioni utopistiche; 3° che le riforme sociali, fino ai giorni nostri domandate da pubblicisti e da pensatori arditi, sono anco volute da coloro che sono ritenuti *conservatori*. E se tutto ciò è vero, abbiano la bontà gli immobilisti e i difensori dell'*individualismo* mal compreso di ascoltare pazientemente quelli che essi credono loro avversarî, oppure nemici dell'ordine sociale, perocchè colla discussione calma si può ritrovare la verità, come han già riconosciuto non pochi, che anni addietro si erano manifestati contrarî a qualsiasi tentativo di riforme sociali.

Noi, intanto, come è facile vedere, ci schieriamo da parte di coloro che sostengono esser necessaria una *legislazione sociale*, e pur riconoscendo col MINGHETTI, che quella debba rappresentare il principio di tutela, di soccorso e di educazione, che spetta allo Stato, dichiariamo che nel modo come essa è stata concepita non può avere la virtù di condurre a quel miglioramento sociale, che è aspirazione di tutti. A

(1) Berti, *Le classi lavoratrici.*

nostro modo di intendere, non bastano le leggi inglesi di tutela e di soccorso *(protective enabling actes)*, che pur dovrebbero fare ravvedere gli economisti arcadici ed i seguaci della scuola economica, che invece di *liberale* dovrebbe dirsi *anarchica*, dell'errore in cui sono incorsi: non bastano le leggi sulla sanità, nettezza ed areazione delle stanze delle fabbriche manifatturiere e le leggi sulle miniere: non bastano le leggi, che determinano il modo come bisogna riparare ai danni, che sono conseguenza dei disastri che avvengono nelle fabbriche e nelle miniere, non bastano le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'istituzione degli arbitrati per risolvere le questioni fra capitalisti e lavoratori, fra operai e padroni; non basta favorire l'insegnamento tecnico per abilitare ad un mestiere; non la costituzione delle società di mutuo soccorso e di assicurazione contro i pericoli: non basta l'atto del 1878 del governo inglese, che si spinse al punto di dare facoltà alle autorità locali di espropriare per causa di pubblica utilità i quartieri giudicati malsani, di abbatterli e riedificarli; ma bisogna un vasto sistema di riforme sociali, che possano risolvere i molteplici problemi, da cui è costituita la così detta *questione sociale*.

La questione sociale è una questione complessa: è questione educativa per quanto riguarda l'*ordine intellettuale*; è questione *politica* per ciò che si riferisce al *suffragio universale* ed alle riforme *politiche*: è questione *economica* per quanto riguarda i rapporti fra *terra*, *capitale* e *lavoro* nella ripartizione della

ricchezza: è questione *operaia* in quanto si propone il problema dell' avvenire delle *classi lavoratrici*. Vedesi da ciò, che, come ben dice il CARLE, tutto l' ordinamento sociale, dai diritti dell' *individuo* all' autorità dello *Stato*, e tutti gli aspetti del diritto umano, dal diritto di libertà a quello di *difesa* e di *sussistenza* si trovano travolti in una discussione, che non sembra accennare ad avere termine, finchè non siano nuovamente coordinate ed equilibrate fra loro le basi economiche, giuridiche e morali, sopra cui riposa la società moderna. (1)

Complessa essendo la *questione sociale*, cioè varî essendo i problemi che sotto questa espressione si compendiano, è agevole scorger che la soluzione di essa dipende dalla soluzione di questi ultimi, e che varî sono quindi i modi coi quali si può giungere alla soluzione di quella. Noi considereremo la questione *sociale* dal punto di vista *giuridico*, come meglio si vedrà dai capitoli che seguono.

(1) Carle, op. cit.

CAPITOLO II.

LEGGI NATURALI E FENOMENI ECONOMICI

Una importante questione ci si presenta nel dare principio allo svolgimento delle nostre idee, e deve esser preliminarmente risoluta, perchè la sua risoluzione à una influenza diretta sul sistema di idee, che noi intendiamo seguire. La questione è la seguente: i fenomeni economici sono retti, come tutti i fenomeni fisici, da leggi *naturali,* ovvero dipendono da leggi *umane,* o meglio, dal *libero arbitrio umano?*

Importante ci sembra tale questione ai nostri giorni per molte ragioni: 1° perchè col diffondersi e prevalere della filosofia naturalistica non è difficile ad accadere, che molti confondano le varie leggi *naturali,* e che altri, che sono ad essa contrari, pongano un abisso fra le leggi *naturali* e le leggi che governano i fenomeni detti *morali* e *sociali;* 2° perchè nella scienza economica vediamo opporsi da taluni scrittori le leggi *naturali* alle leggi *umane* e sostenersi dottrine varie intorno ad alcuni problemi riguardanti la vita economica, ora in nome delle leggi *naturali* ora in nome delle leggi *umane;* 3° perchè molti socialisti, nel respingere talune idee della scuola economica detta *liberale* o *ortodossa,* combattono la dottrina delle

leggi *naturali economiche* da questi propugnata, quasi un' opposizione vi fosse fra le leggi *naturali* e le leggi *economiche.*

Bisogna adunque eliminare ogni equivoco intorno al concetto di legge *naturale,* come ancora bisogna determinare con precisione le idee del *naturalismo* intorno ai fenomeni *morali* e *sociali,* dei quali fanno parte i fenomeni *economici* , ed intorno alle *leggi* che li governano; e così avremo preventivamente risposto a tutte le obbiezioni, che potrebbero essere mosse lungo lo svolgimento delle nostre idee , ed indicati con chiarezza i principii fondamentali, da cui noi muoviamo per risolvere le varie questioni sui rapporti fra il *diritto* e la *vita economica.*

È mestieri notar dapprima, che la cennata questione è stata molto dibattuta in questi ultimi tempi, e noi vogliamo incominciare dalle idee sostenute dal Prof. De Johannis in una critica all' opera del De Laveley dal titolo — *Les lois naturelles et l' objet de l' Economie politique.* Il De Laveley sostiene, che i fenomeni *economici* (categoria speciale di fenomeni *sociali*) sono retti da leggi *umane*, da leggi cioè che emanano dalla volontà degli uomini. Ammette egli, che tutti i fenomeni, senza eccezione, si producono in seno alle leggi della natura, che tutto per conseguenza è, in un certo senso, il risultato delle leggi naturali, ma osserva, che vi sono concatenamenti di fenomeni che chiamiamo leggi *naturali,* come la gravità, e vi sono altre leggi invece, che emanano dalla *volontà* degli uomini, come il co-

dice, civ., la costituzione, la legge elettorale, ecc., e che parimenti la produzione, la distribuzione ed il consumo delle ricchezze sono regolate dalla volontà degli individui e da prescrizioni del legislatore. E soggiunge: « la differenza grande è questa; nei fenomeni economici, la forza operante è quella dell'uomo, e l'uomo è un agente libero, che le idee, le credenze, le leggi, le istituzioni, possono modificare e nella sostanza e, a più forte ragione, nelle manifestazioni. »

A coteste assolute affermazioni del Professore di Di Liegi, il De Johannis ha risposto con censure giustamente acri, poichè quelle sono in aperta opposizione col movimento scientifico moderno. Egli fa notare, che è un errore ammettere oggi dinnanzi ai progressi della scienza sperimentale la *libertà* nelle manifestazioni della volontà umana. Per quanto, scrive lo stesso, nè fisiologia, nè psicologia abbiano ancora abbastanza progredito per darci una perfetta conoscenza di tutte e singole le cause fisiche determinanti la volontà, è omai fuori di dubbio che non piccolo è il numero delle cause organiche e delle cause derivanti dall' ambiente, che sulla manifestazione della volontà agiscono in modo irrefutabile; la stessa metafisica ha abbandonata la teoria del libero arbitrio assoluto e si trincera omai nel più ristretto campo del libero arbitrio relativo. Come negare le influenze del clima, quelle della condizione etnografica, quelle della costituzione fisiologica, quelle dell'eredità, ed appoggiar tutto un edifizio scientifico sopra una frase gettata là, senza ombra di pro-

va, come fosse la più lampante prova della verità; l'*uomo è libero*? Come dimenticar che il principio dell'evoluzione nei fatti morali è, più o meno largamente, accettato da tutti i filosofi, ed ammettere senza discussione che stia nel poter del legislatore di mutare dall' oggi al domani la faccia della società colla semplice approvazione di una legge? *(Riv. di filos. scient.)*

Chi è in conoscenza dei risultati ultimi della scienza sperimentale deve convenire che le considerazioni del De Johannis meritano di essere accolte, e che valgono non solo in rapporto ai fenomeni *economici*, campo in cui si impegnò la contesa fra lui ed il De-Laveley, ma anco in rapporto ai fenomeni *morali* e *sociali* tutti, poichè unico è il criterio che deve necessariamente presiedere alla spiegazione dei fenomeni, che concernono lo svolgimento della vita umana, *individuale e sociale.*

Ed a dire il vero, come potrebbesi oggi sostenere, che i fenomeni *morali* e sociali, e quindi gli economici, siano effetto dello *arbitrio* umano, quando i dati antropologi, mettono in evidenza che un rapporto di causalità lega i fenomeni psichici ai fisiologici, i fisiologici ai fisici, i sociali ai psichici e quindi ai fisiologici ed ai fisici? Non si creda però, che lo svolgimento della vita umana, tanto *individualmente* guardata quanto *socialmente,* si faccia per cieca *fatalità.* Bisogna distinguere diligentemente *fatalismo* e *determinismo.* Il *fatalismo* esclude quell' armonica corrispondenza di *cause* ed *effetti* nel mondo, da cui

risulta la vita universale, implica la credenza che ciò che avviene o deve avvenire sia regolato antecedentemente e che quindi sia inutile l'agitarsi, l'affaticarsi a mutare l'ordine delle cose, quando forze contrarie, superiori alla volontà umana, tendono a mantenerlo, o, se concorrono ad immutarlo, tutto avviene per causa estranea all' uomo, ed irremovibile. Al contrario, per il *determinismo* non èvvi nulla di *prestabilito* nel mondo, nè di facilmente *prevedibile*, poichè tutto avviene per una catena di *cause* e di *effetti*. Pel determinista le forze naturali sono in continua azione e vicendevolmente si influenzano e si modificano, onde secondo le circostanze può avere luogo l'apparizione di un ordine particolare di fenomeni, di cui possono assegnarsi le cause, può mutarsi l' ordinario corso degli avvenimenti, senza che si ammetta una *predestinazione*. Nel sistema del *determinismo* non si nega agli esseri un'attività capace di modificare i fenomeni naturali, come appunto si sostiene dei *fatalisti*, ma vi è fin' anco posto, come credette il determinista CLAUDIO BERNARD, per la libera volontà umana, poichè l'attività psichica può esser causa determinante di molti fenomeni al pari delle altre forze naturali.

Non bisogna adunque confondere idee diverse, come fanno appunto alcuni per amore di imporre il loro vagheggiato sistema agli altri, ma bisogna, come si è detto, diligentemente distinguere *determinismo* da *fatalismo* e da quel *libero arbitrio*, che fu creazione fantastica di alcuni solitari pensatori. L'uomo vive nella natura, e si svolge in seno ad una

serie indeterminabile di forze; onde la sua *attività* è *causa* ed *effetto* nel tempo stesso, e sotto rapporti diversi. Il *fatalismo* implicherebbe assoluta *passività* nell'uomo, il *determinismo* invece implica *attività*, ma non *arbitraria, capricciosa*, come si sostiene da alcuni, ma un'*attività* svolgentesi secondo *leggi naturali.*

E dopo questa breve digressione riesce più agevole intenderci sulla natura e sui rapporti dei fenomeni *morali* e *sociali,* e quindi degli *economici,* cogli altri fenomeni della natura, abbandonando il campo ristretto in cui fu guardata, per necessità di cose, la questione dal De Johannis. E diciamo dapprima, che in questa come in tutte le questioni bisogna sopratutto sapersi intendere sui concetti fondamentali, da cui si muove per risolverle e sulle espressioni che si adoperano per significare questi concetti. Bisogna convenire, che molte lotte scientifiche, e spesso inutili, procedono appunto dal non sapersi intendere sui dati fondamentali dei problemi che si vogliono risolvere. Evitiamo adunque tale inconveniente, e cominciamo dal domandarci, che cosa sia da intendersi per fenomeno *naturale,* e se il concetto di fenomeno *naturale* sia opposto a quello di fenomeno *morale,* o *sociale,* o *economico.* Fenomeno *naturale* vuol dire fenomeno che ha le sue condizioni di esistenza nelle leggi, che governano lo svolgimento della vita cosmica. Vi fu tempo in cui si credette, che tutti o parte dei fenomeni del mondo fossero determinati o prodotti da cause *sovrannaturali,* da *forze epifisiche* od

epiorganiche, e quindi contrapponevasi spesso un ordine di fenomeni ad un altro, ed allo svolgimento degli uni si faceano presiedere leggi diverse da quelle che supponevasi che regolassero gli altri. Onde vocaboli diversi furono adoperati per indicare questi diversi ordini di fenomeni, vocaboli che più tardi contribuirono anche ad ostacolare la formazione dei nuovi concetti sperimentali.

Oggi però che il *naturalismo* ha preso il sopravvento e che la ricerca delle cause produttrici dei fenomeni e delle leggi che governano l' apparizione di questi ultimi si fa per via di osservazione e di esperimento, oggi che dalla scienza vengono escluse le influenze di cause extra-organiche ed extra-cosmiche nella spiegazione dei fenomeni del mondo, tutti i fenomeni che si avverano non sono che fenomeni *naturali*, poichè si producono in seno alla *natura* e per cause *naturali*. Onde fenomeni *morali*, *sociali*, *politici*, *economici* ecc., sono tutti fenomeni *naturali*. Non sappiamo perciò comprendere in che voglia farsi consistere la differenza fra fenomeni *naturali* e fenomeni *morali* e *sociali*, quando il concetto di fenomeno *naturale* in un sistema di filosofia *positiva* ed anche in un sistema che non faccia abuso delle *astrazioni metafisiche* non può essere che quello superiormente accennato.

E come fenomeni *naturali* sono tutti quei fenomeni che si avverano nell'universo, così *leggi naturali* sono quelle che presiedono allo svolgimento di essi; onde non è del pari meno incomprensibile l'op-

posizione che vuolsi da alcuni ammetter fra leggi *naturali* e leggi *morali* e *sociali*. Si dica pure, che *legge* altro non significhi, che *uniformità del corso della natura,* si ammetta col MONTESQUIEU, che le *leggi* siano *rapporti necessarii fra le cose,* o col VIGNOLI che la legge è l'*invariabile nella evoluzione e molteplicità di fenomeni,* non si potrà però mai nel campo del *naturalismo* deviare dai concetti sopra espressi di *fenomeno naturale* e di *legge naturale.*

Nè si dica che, guardando la questione in esame dal punto di vista pratico, o meglio, che analizzandola nei suoi elementi più semplici si scorga una enorme differenza frai fenomeni *naturali* e quelli *morali* e *sociali,* e conseguenzialmente fra le leggi che governano i primi e quelle che governano gli ultimi, poichè anche scendendo a cotesto esame sempre meglio viene confermata l'idea, poco fa da noi manifestata. Ed invero, invano si dice, che i fenomeni *morali* e *sociali* sono il prodotto della *volontà umana,* e che quindi non possono confondersi coi fenomeni *naturali,* prodotto della varia combinazione delle forze cieche della natura; invano si dice, che legge *naturale* significa costante ripetizione di fatti sperimentali, e che le leggi *morali* e *sociali* presuppongono l'esistenza di un potere che stabilisca queste leggi, di un potere che vigili pel rispetto di esse, e che reprima i violatori: invano, diciamo noi, si fanno queste obbiezioni, perchè esse non poggiano che sopra un *equivoco* e sopra un *falso concetto* delle leggi naturali.

Poggiano sopra un *equivoco*, perchè l'espressione — *leggi naturali* — non è da accogliersi in quel senso ristretto in cui l'accolgono gli avversarii, cioè nel senso di leggi *fisiche*, ma nel senso largo di *leggi*, che regolano i fenomeni che avvengono nell'universo. Poggiano poi sopra un *concetto falso*, perchè quando parla il naturalista di leggi *naturali* non confonde leggi *fisiche* con leggi *morali, sociali* ecc.; ma intende dire, che tutti i fenomeni cosmici sono prodotto di cause *naturali*, e che si inganna di gran lunga chi crede che nello svolgimento di essi debba ricercarsi l'azione costante di potenze speciali, all'uomo ignote e superiori alla natura. Bisogna adunque sapersi intendere sul concetto non solo di legge *naturale*, ma anche sul concetto scientifico dell'universo, quale sorge dai risultati dello sperimentalismo attuale, prima di combattere le idee moderne, che del resto hanno il pregio di essere molto più comprensibili di molte astrazioni metafisiche.

Fissiamo adunque in modo chiaro le idee positive, che debbono servire di fondamento allo studio delle scienze *morali* e *sociali*, e quindi dell'*economia*. E si incominci dal ritenere, che le leggi che regolano lo svolgimento dei fenomeni tutti dell' universo sono leggi *naturali*, ma che esse sono di ordine diverso secondo le diverse categorie di quei fenomeni. La legge stessa di *evoluzione* è quella che ci rende ragione della immensa varietà dei fenomeni e della diversità delle leggi naturali che li governano. Essa implica il passaggio dall'*omogeno* all'*eterogeneo*, dall'*in-*

distinto al *distinto*, dall'*indeterminato* al *determinato*: donde l'*unità* nella *varietà*, la *universalità* di alcune leggi e la *particolarità* di altre.

Il naturalista perciò nello studio dei fenomeni naturali osserva leggi *universali*, quali la legge di *attrazione*, la legge di *gravitazione*, ecc.; e superiore a tutte, la legge di *evoluzione;* le quali leggi sono *immanenti*, *eterne* forse. Osserva in pari tempo leggi *particolari*, leggi cioè che sono subordinate alle prime, ma che presiedono allo svolgimento degli ordini diversi dei fenomeni *naturali*, quali, ad esempio, leggi *fisiche*, leggi *biologiche*, leggi *sociali*, ecc. Queste leggi, che in realtà altro non sono, come le prime, che complessi di *rapporti necessari* fra i fenomeni, possono suddistinguersi in vari altri gruppi minori, di guisa che all'occhio del naturalista viene a presentarsi un sistema di leggi varie ed indefinite, da cui risulta la vita universale. Anche queste leggi sembra che siano *immanenti*, sebbene non abbiano il carattere dell'*universalità*.

Notisi però, e qui si fermi l'attenzione, che oltre alle leggi cennate osservansi altre leggi *particolari*, ma *mutabili*, che consistono anche esse in *rapporti necessarii* fra le cose, ma essendo determinate dal continuo e lento passaggio dall'*omogeneo* all'*eterogeneo*, non sono *immutabili*, come le leggi sopra indicate. Se così non fosse, il progresso sarebbe impossibile.

La legge di *evoluzione*, adunque, implica la esistenza di leggi *universali* e *particolari*, di leggi *im-*

mutabili e *mutabili*. Chi nega cotesta distinzione giunge inevitabilmente a conseguenze erronee, fra le quali non ultima, quella dell' *immobilità*: immobilità, che sopra tutto verrebbe ad essere ammessa in ordine ai fenomeni *morali* e *sociali*. Chi vuol convincersi di ciò legga fra gli altri il recente lavoro del Prof. Gumplowiez *(Der rassekampf, sociologische untersuchungen)*. In materia sociologica, scrive egli, non vi ha nè progresso, nè regresso, e non potrebbe esservene: dappoichè gli uomini sono sempre gli stessi, gli elementi umani sono sempre animati dalle stesse forze, e la qualità e quantità di queste forze rimangono costantemente le medesime. È ugualmente una illusione il credere, che alla nostra epoca si siano fatte o si debbano fare delle invenzioni più grandi di quelle che si sono fatte delle migliaia di anni fa — Ecco a quali conseguenze erronee conduce un falso concetto dello svolgimento della vita universale e delle leggi che lo governano.

Or quei cultori di scienze *morali* e *sociali*, che per il bene della scienza credettero utile sostenere la esistenza di leggi *naturali* governatrici dei fenomeni *sociali* e *morali*, e la *immobilità* di esse, specialmente in riguardo ai fenomeni *economici*, si ingannarono seriamente, perchè essi non si formarono un concetto scientifico delle leggi *naturali*, avendo creduto che carattere saliente di esse fosse la loro *immanenza* ed *immutabilità*. E del pari si ingannarono quegli altri, che, considerando i progressi umani, ritennero, che i fenomeni *morali* e *sociali* non siano

governati da leggi *naturali*, ma da leggi *razionali*, che siano, cioè, dipendenti dalla libera *volontà* umana.

Non è vero, che le leggi naturali siano *infrangibili*, diciamo meglio, *immutabili*: i fatti smentiscono ciò, e la storia dell'umanità offre sopratutto la prova evidente del contrario. E quelle che sembrano *sospensioni* od *infrazioni* delle leggi naturali per opera della volontà umana non sono che fatti *naturali*, anche essi governati da leggi naturali. Giustamente quindi il De Iohannis afferma di non sapere comprendere, perchè alcuni ammettano che nell'ordine dei fenomeni ritenuti *naturali* sia possibile la infrazione o sospensione delle leggi *naturali*, e che non lo sia trattandosi dei fenomeni *morali* e *sociali*, i quali, avendo per causa l'uomo, non possono ritenersi retti da leggi *naturali*, quasi in lui fosse un *quid* fuori della natura, che dovrebbe ritenersi causa unica di quei fenomeni. Prendiamo, dice egli, un fatto comunissimo, la caduta dell'acqua dal monte alla valle: l'acqua segue la legge della gravità che è contrastata dalla resistenza del terreno, il quale oppone la forza di coesione delle sue molecole; e questa forza di coesione delle molecole è contrastata dalla capacità che ha l'acqua di sciogliere le parti del terreno e di trascinare quelle sminuzzate: ma poi la forza di gravità funziona un'altra volta, e le molecole del terreno si depositano e formano bassi fondi che contrastano la corrente, opponendo resistenza, ecc. ecc. Ad ogni passo, in qualunque manifestazione della natura, troviamo una forza che sovrasta ad un'altra, ed il feno-

meno avviene sempre e necessariamente *in quanto vi sia questa preponderanza* di una forza sull' altra: senza di ciò non vi sarebbe movimento e quindi vita. E dopo ciò il chiarissimo Professore domanda: che cosa di diverso vediamo nella società umana? Nulla, risponde egli implicitamente. E difatti, tanto le leggi *fisiche* quanto le *morali* e *sociali* sono leggi *naturali*, sebbene formino categorie diverse di leggi, categorie necessarie, perchè senza di esse l' universo sarebbe ridotto ad una massa caotica di materia e di forza.

Ed è con questi intendimenti che bisogna accogliere quanto scrive il Mill sulla natura delle leggi che governano la vita sociale. Egli dice: « leggi fisse regolano i fenomeni della società, come leggi fisse regolano i fenomeni del pensiero, del sentimento, della attività umana. Queste leggi però non ci dànno l'agio di predire la storia della società, come quella dei fenomeni celesti, per migliaia di anni. La differenza di certezza è nelle leggi stesse: essa è nei dati ai quali queste leggi devono essere applicate. » Or non vi può esser dubbio, che esistono leggi *fisse*, cioè *determinate* e *stabili*, che governano i fenomeni *morali* e *sociali*, ma devesi riconoscere che in ordine a questi fenomeni le leggi sono molto numerose, ed alcune di esse mutabili, a causa dell' *eterogeneità* sempre crescente dei fenomeni morali e sociali, i quali segnano il più alto grado di evoluzione cosmica, cioè di *eterogeneità*. Il Mill vuol cercare la ragione di ciò e scrive: « in astronomia le cause che influiscono sul risultato sono poco numerose; esse cangiano poco e

sempre per leggi conosciute; noi possiamo constatare ciò che sono e determinare ciò che saranno ad una epoca qualunque d' un lontano avvenire. I dati in astronomia sono così certi che le leggi stesse. Al contrario le circostanze che agiscono sulla condizione ed il cammino della società sono innumerevoli, e cangiano perpetuamente, e sebbene tutti questi cangiamenti abbiano delle cause e delle leggi, la moltitudine delle cause è tale che sfida tutti i nostri sforzi di calcolo.» Non ci sembrano molto precise le idee dell' illustre filosofo inglese, giacchè egli parla di cause varie, come forze modificatrici delle leggi sociali, mentre esse sono appunto rette da leggi proprie, onde sarebbe meglio l' affermare, che la mutabilità di molte leggi *morali e sociali* sia da attribuirsi al fatto naturale della sempre crescente *eterogeneità* dei fenomeni da esse regolati.

Ciò non ostante non è a credersi che i fenomeni *morali e sociali* non si svolgano con una certa *regolarità.* Senza *regolarità* di movimenti non vi è ordine; ma la *regolarità* non è un concetto assoluto, perchè non corrisponde ad un fatto *identico* e *costante* della natura; è un concetto *relativo.* Onde sebbene i fenomeni morali e sociali si svolgano con *regolarità,* cioè secondo date leggi, pure date le condizioni peculiari di svolgimento di quei fenomeni, il modo di *regolarità* si differenzia da quello degli altri fenomeni della natura.

Le ricerche *statistiche* sono adunque importanti sempre, perchè se non varranno a farci prevedere

con certezza il futuro, le azioni umane avvenire, gioveranno però grandemente a farci indurre le leggi *generali* che governano la vita *morale* e *sociale* dell' uomo, e a darci il concetto scientifico di essa. Le leggi *particolari* poi, che governano i fenomeni *morali* e *sociali*, saranno studiati più dall' uomo pratico che dallo scienziato, il quale non si preoccupa molto, nel coltivare un ramo del sapere, della indefinita varietà delle circostanze speciali, che in date società determinano l' apparizione di alcuni fenomeni morali o sociali.

E per concludere diciamo, che le leggi *economiche* sono leggi *naturali:* e che la volontà umana che sembra crearle a *suo arbitrio*, non è che una forza naturale determinata da cause naturali: che dall' essere le leggi economiche leggi *naturali* non possa indursi la loro *immutabilità.*

CAPITOLO III.

LA LOTTA PER L' ESISTENZA E LE LEGGI GIURIDICHE

La confusione che si è fatta delle varie leggi naturali da taluni, che hanno confuso la dottrina del naturalismo moderno, ci induce a tener parola della legge della *lotta per l' esistenza* sempre invocata dai filosofi naturalisti, per rimuover anco fin da ora quelle obbiezioni che potrebbero più tardi venirci, quando cercheremo dimostrare la necessità che alcuni fenomeni della vita economica siano governati da leggi giuridiche.

Legge fondamentale per la evoluzione degli organismi tutti è, secondo la filosofia naturalista, la *lotta per l'esistenza*, la quale dà per risultato la morte dei *deboli* ed il trionfo dei *forti* o dei *migliori*. Or bene, taluni sociologi ed economisti della scuola detta *liberale* hanno creduto opportuno avvalersi di questa dottrina per sostenere, a loro modo, la necessità di un'estesa libertà economica, e per giustificare le enormi disuguaglianze sociali, e per dissuadere i propugnatori di riforme dall' idea di poter togliere o alleviare gli odierni mali sociali. Qualcuno ha osato financo sostenere, che gli asili per l' infanzia, le case di ricovero per i mendici, gli ospedali e tutte le isti-

tuzioni sociali odierne, che hanno per obbietto di alleviare taluni mali della vita umana, siano contrarie alle dottrine darwiniane ed in generale al naturalismo scientifico.

Si invoca l'autorità di Spencer per dar le parvenze di una verità indiscutibile ad un enorme paradosso, perchè l'illustre filosofo inglese in alcuni suoi scritti manifestò l'idea, che la filantropia inconsiderata e le misure legislative adottate per la conservazione dei deboli recano danni non solo *fisici,* ma anche *intellettuali* e *morali.* E, quel che parrà più strano, qualche socialista ha titubato sull'accettabilità o meno di tali idee.

Il Colajanni in un recente dotto lavoro ha mostrato quanto infondate sieno queste idee e contrarie al vero naturalismo scientifico. E per dimostrarlo invoca l'autorità di Darwin. Anche noi crediamo opportuno riportare qui un passo dell'illustre filosofo naturalista per mostrar quanto si ingannino alcuni nell'applicare le dottrine darwiniane ai fenomeni della vita economica o, in genere, ai fenomeni sociali.

Il sentimento, scrive egli, che ci spinge a soccorrere gli impotenti, è principalmente un effetto incidentale dell'istinto di simpatia, che fu in origine acquistato come una parte degli istinti sociali, ma che divenne in seguito più tenero e più largamente diffuso. E noi non possiamo frenare la nostra simpatia contro i suggerimenti della dura ragione, senza deteriorare la parte più nobile della nostra natura. Il chirurgo può cercar d'indurirsi mentre compie una

operazione, perchè sa che opera pel bene del suo malato: ma se noi volontariamente trascuriamo i deboli e gli impotenti, può derivarne soltanto un casuale benefizio con un male grande e presente. Quindi dobbiamo sopportar senza lagnarci i sicuri cattivi effetti dal sopravviver dei deboli e del loro propagarsi ma sembra che vi sia almeno un impedimento che opera efficacemente: cioè, che i membri più deboli ed inferiori della società non si sposano così facilmente coi più sani, sebbene sia pure una speranza più che una vera certezza, che i deboli di corpo o di mente siano per astenersi dal matrimonio.

Come vedesi, due sono i concetti fondamentali, sui quali il Darwin si poggia per distruggere la dottrina di coloro che vorrebbero assimilare la lotta per la esistenza sostenuta dall'uomo alla lotta per l'esistenza sostenuta dagli altri esseri della natura, cioè: 1° l'esistenza dell'istinto di *simpatia,* che è divenuto un istinto *sociale:* 2° che trascurando i deboli e gli impotenti si ha un male grande e presente per un benefizio possibile o meglio casuale.

Valide sono le ragioni addotte dall' illustre naturalista contro coloro che, secondo il loro tornaconto, voglion applicare alla politica o all'organamento della vita sociale le dottrine del naturalismo scientifico. Vorremmo noi aggiungere però qualche altra considerazione, che ha il suo fondamento in questa stessa dottrina, per eliminar equivoci e per rafforzar meglio quelle ragioni.

La teorica dell' evoluzione ci ha offerto come uno

dei fatti fondamentali dell' evoluzione umana il passaggio lento e graduale dai sentimenti *egoistici* ai sentimenti *altruistici.* Essa ci rivela, che l' *altruismo* è la *legge superiore* dell'*organismo sociale,* e propriamente degli organismi sociali umani più elevati.

Or bene, la *lotta per l' esistenza* assume nella natura forme varie secondo la varia struttura e la complessità delle funzioni degli esseri che combattono. E poichè l' uomo occupa il grado più elevato nella scala zoologica, la *lotta per l'esistenza* da lui sostenuta si differenzia da quella combattuta dagli altri animali, o, per dire in termini più generali, quanto più la civiltà progredisce tanto meno animalesca e brutale è la *lotta per l' esistenza,* e tanto più varie e nobili sono le forme che essa riveste.

Col sorgere della coscienza morale, la quale implica lo sviluppo dei sentimenti di *benevolenza,* di *socievolezza,* di *simpatia,* e di tutti quegli altri sentimenti che sogliónsi denominare *altruistici* o *disinteressati*, la *lotta per l' esistenza* fra gli uomini si spoglia delle *forme* rudi proprie della *lotta per l'esistenza* dei tempi *primitivi*, e quando poi sorge la coscienza *giuridica,* la quale è il risultato di una maggiore complessità ed integrazione dei sentimenti altruistici, la *lotta per l' esistenza* assume ancor forme più elevate, come appresso sarà meglio dimostrato.

Quì è solo utile notare, che il concetto del diritto è il concetto di un *vincolo sociale* riconosciuto così necessario da esser imposto dal potere sociale. Col sorgere della coscienza giuridica si afferma la ne-

cessità di norme regolatrici dell' attività umana; norme, a cui devesi sottomettere ogni individuo che fa parte di una data società. Allora le forme rudi della lotta vengono proscritte, e si stabiliscono norme speciali pei casi in cui quegli associati, che hanno ereditato le primitive tendenze o i primitivi sentimenti umani, commettano azioni in opposizione a quelle norme o che, per dirlo in altri termini, turbano l'ordine *giuridico*.

Scrisse l' ALIGHIERI, che il diritto è *la reale e personale proporzione di uomo ad uomo,* senza la quale la società non si conserva, ma deperisce e si sconvolge. E basta solo fermar l' attenzione su questa definizione del diritto per convincersi quale trasformazione subisca la *lotta per l' esistenza* col sorgere della coscienza *giuridica*. La lotta diviene regolata, proporzionata, e quando si scorge che per difetto di norme giuridiche certe manifestazioni dell' attività umana producono un disquilibrio sociale, non si ricorre più alla lotta materiale per ristabilire l' equilibrio, ma si lotta, perchè norme giuridiche si stabiliscano per regolare questi eccessi della libertà umana. Ha origine allora la *lotta per il diritto*, che, come in altro *Capo* sarà dimostrata, è una delle più elevate forme della lotta umana per l' *esistenza*.

Quanto noi abbiamo fin' ora detto è sufficiente a far rilevare l' errore, in cui sono incorsi coloro che o ritengono che la dottrina dell'evoluzione non debba applicarsi all' umanità, perchè toglie la speranza dei miglioramenti sociali, e coloro che fanno una erronea

applicazione di essa ai fenomeni sociali per sostenere la *stasi* sociale.

Noi riteniamo, che la dottrina dell' evoluzione rettamente intesa non è contraria al progresso umano, perocchè essa implica che la lotta umana per l' *esistenza* subisce trasformazioni varie nel corso dei secoli, colla trasformazione che l'organismo psico-fisico umano subisce nell' *adattarsi* allo ambiente di vita.

CAPITOLO IV.

L' INDIVIDUO E LO STATO

Buona parte dei mali economici, che nelle odierne società si deplorano e che hanno dato origine alla così detta *questione sociale,* sono il risultato della deficienza di opportune leggi *giuridiche* regolatrici dello svolgimento della *vita economica.*

Una scuola economica, nata in mezzo a popoli di razza germanica, prodotto di principî filosofici astratti e dello spirito *individualistico* di quelle genti, ha proclamato l' erronea dottrina, che i fenomeni economici tanto meglio si svolgano a vantaggio dell' umanità, quanto meno siano regolati da leggi.

Questa scuola, a cui più tardi fecero adesione economisti di schiatta latina, ha falsato il concetto di *individuo* e quello di *Stato,* ed ha sconosciuto la legge umana di *socievolezza,* quando ha sostenuto che nel campo economico ogni ingerimento dello Stato sia illegittimo, irrazionale, perturbatore delle relazioni naturali dei fenomeni, e che invece bisogna avere fiducia nella libertà piena degli individui, nella *libera concorrenza* delle loro forze. Il *lasciar fare,* il *lasciar passare,* divenne per essa la formola prediletta per esprimere il nuovo concetto economico.

Ed ai giorni nostri alcuni pensatori hanno creduto, che la dottrina dell' *individualismo* abbia il suo

valido appoggio anche nella dottrina dell' *evoluzione* e che l' azione dello *Stato* debba scemare collo svolgersi sempre più dell' attività individuale.

Or l'- *individualismo*, proclamato dalla cosidetta scuola *liberale* economica, è un *falso individualismo*, perchè conduce alla disorganizzazione sociale: esso giustifica la vittoria del più forte economicamente sul più debole, il predominio della frode e dell' ingiustizia sulla moralità e sul diritto. La società non è più l' unione di individui di forze ed attitudini diverse allo scopo di aiutarsi reciprocamente, onde raggiungere i varî fini della vita, ma un' accozzaglia di uomini tendenti a conseguire ciascuno il proprio benessere e lottanti per esso fra loro.

Con un tal sistema, osserva il Mariano, si giunge a comprendere l' economia ed i suoi fenomeni, come un' attività, che si svolge quasi nel vuoto, nell' ambito solitario ed astratto di una esistenza rozza e primitiva, priva di contenuto spirituale, spoglia affatto di idealità e di fini etici e civili, e tutta assorbita nelle pure necessità naturali ed animali. Non domina in essa la presupposizione di una vita socievole, compatta e organizzata in via di svolgimento, di divenire e di progresso, indirizzata a scopi di prosperità non solo, ma di moralità e di civiltà. Si parte invece da un sensibile e volgare atomismo universale, e si presuppongono condizioni di natura, ripugnanti alla possibilità e contrarie alla realtà delle cose. (1)

(1) Mariano, *L' individuo e lo Stato*, Milano,

Non neghiamo, che l' *individualismo,* come sistema di reazione contro il pesante dispotismo di Stato dei secoli scorsi, abbia avuto i suoi benefici effetti. Prova ne sia fra le altre l' abolizione delle *Corporazioni di arti e mestieri;* abolizione, che fu un bene, perchè l' energia individuale con quelle istituzioni era del tutto annientata: sebbene abbia generato mali, perchè ad essa non seguirono opportune leggi regolatrici dei fenomeni economici, e l' operaio lasciato in balìa di sè stesso, se non fu astuto o forte abbastanza di mezzi economici soggiacque ad una tirannia peggiore, alla tirannia del capitalista.

La scuola dell' *individualismo* ha il torto di considerare l' *attività economica* in astratto, indipendentemente dalle condizioni necessarie di vita degli organismi sociali; ha il torto di porre in antagonismo l' *individuo* e lo *Stato*, ignorando la reale struttura degli organismi sociali e il modo di funzionare dei varî organi che li costituiscono: essa infine cade nell' errore di ritenere l' economia come fine a sè stessa non come uno dei mezzi per il raggiungimento dei fini sociali. Anzi puossi dire, che il concetto incompleto che essa ha dell' *attività economica* conduce appunto i seguaci di essa a porre lo antagonismo fra l' *individuo* e lo *Stato*, fra la *libertà individuale* e l' *autorità sociale.*

A dire il vero, il problema delle relazioni fra l'individuo e lo Stato è stato obbietto di serie indagini e di profonde discussioni. Ma le soluzioni sono state diverse, poichè da alcuni si è proclamato che lo Stato

sia *mezzo* all' individuo per il conseguimento dei fini della vita, ed altri al contrario che lo Stato sia fine e l' individo mezzo. (1)

L' oppressione dell' individuo nel tempo passato, e il dispotismo che avea distrutto ogni libertà individuale contribuirono a far credere che lo Stato fosse un *male* da dovere essere combattuto con tutte le forze. Lo Stato si è dipinto come un Briareo dalle cento braccia che cerca di avvinchiare tutti e tutto, e l' individuo come una povera vittima di questo efferato mostro, e si è giunto al punto di credersi e sostenersi, che lo Stato è nulla e l' individuo tutto, perchè il solo *reale,* il solo *esistente.*

Noi altrove abbiamo dimostrato l' errore in cui sono caduti coloro, che sostengono che lo Stato sia *fine,* come quegli altri che sostengono la tesi contraria, perchè ambedue gli elementi, cioè lo Stato e l'individuo, sono in pari tempo *mezzo* e *fine,* e si integrano reciprocamente. (2) Senza alcun dubbio, l' individuo è elemento primo dell' organismo sociale: esso ha potenze, facoltà da svolgere, appunto perchè ha bisogni da soddisfare per esistere; potenze e facoltà, che si convertono in diritti. (3) L' individuo in conseguenza deve esplicare queste sue facoltà, manifestare le sue idee, soddisfare i bisogni, deve, in una parola, avere una

(1) Vedi Palma, *Corso di dritto costituzionale;* Blunschtli *La politica come scienza;* Walras, *Recherche de l' ideal social;* Dupont White, *L' individuo e lo Stato.*

(2) Puglia, *La missione dello Stato.*

(3) Vedi il nostro lavoro, *L' idea del diritto nella filosofia scientifica.*

sfera di azione, libera da qualsiasi ostacolo. Questa sfera di azione deve abbracciare lo svolgimento di quelle facoltà umane che sono essenziali per l' esistenza dell' individuo nella società, quali sarebbero, ad esempio, facoltà di procacciarsi i mezzi di sussistenza col mezzo del lavoro, del commercio, dell' industria; ecc., facoltà di manifestare il pensiero, di scegliere un mestiere od una professione; facoltà di conservare i prodotti del suo lavoro, ecc. ecc. Negata alcuna di queste facoltà, o meglio, alcuno di questi *diritti*, l' individuo viene mutilato, ed anche la società stessa risente le gravi conseguenze, perchè, attenuata la energia della vita individuale, la vita sociale perde anch' essa forza e vigore.

Ma d' altro lato è da considerare, che dovendo l' individuo vivere in società, la sua attività non può essere libera da qualsiasi limite o norma, perchè disuguali essendo le forze intellettive e fisiche degli uomini, facilmente nascono la collisione delle forze e la lotta, che porterebbero inevitabilmente al caos sociale se non ci fosse una forza regolatrice. Ed ecco per natura stessa di cose venir fuori il principio di *autorità*, che s' incarna nello *Stato* e che può incarnarsi in qualsiasi altro corpo costituito, allo scopo di determinar i limiti delle azioni individuali e d' integrare le forze individuali deficienti con tutti quei mezzi che dalle speciali circostanze di fatto si rileveranno opportune. Limiti adunque debbono imporsi all' *attività individuale*, quei limiti che dopo severe considerazioni saranno riconosciuti necessarî per la conserva-

zione dell' ordine sociale e per il miglioramento comune. Ed i criterî per determinare i limiti dell'azione dello Stato sull' individuo ed i diritti dell' individuo di fronte allo Stato non possono essere che i seguenti: 1° all' individuo non possonsi imporre altri limiti o restrizioni, se non quelli che sono strettamente necessarî alla conservazione dell'ordine sociale ed al maggior possibile miglioramento dei membri che compongono una data società; 2° lo Stato deve promuovere l' attività individuale, e nei casi in cui questa non compie o non può compiere la sua funzione in modo conveniente perchè il fine sociale possa conseguirsi, cioè *la più felice conservazione,* come ben dicea il ROMAGNOSI, *accoppiata alla più rapida e completa perfezione,* lo Stato deve intervenire sia aiutando l' attività individuale debole, sia sostituendosi completamente ad essa. (1) Ecco i due criterî generali che possono stabilirsi per determinare i rapporti fra l' *individuo* e lo *Stato;* dipende poi dalle circostanze speciali di fatto il farne retta applicazione, onde esattamente diceva il BLOCK, che molto si è disputato intorno ai limiti dell'ingerenza dello Stato, ma nessuno ha saputo stabilirli in pratica, e solo possonsi indicare i principî che debbono regolare la materia. E per l' impossibilità di determinare a priori i limiti dell' azione dello Stato scrivea lo STUART MILL: «gli uffici del Governo abbracciano un campo molto più

(1) Romagnosi, *Introduzione al diritto pubblico universale.*

vasto che non possa definirsi, e non è possibile giustificarli tutti, fuorchè con la veduta dell'utile generale, nè si può limitare l' intervento del Governo con alcuna regola universale, tranne quella semplicissima che debba essere ammessa soltanto quando l' utilità di tutti è evidente. »

La conseguenza di quanto diciamo è, che lo Stato non ha una mera *funzione giuridica,* come han creduto gli economisti della scuola detta *liberale,* ma ha molti altre *funzioni,* quali sarebbero, la funzione *economica,* la funzione *civilizzatrice* o *educativa,* ecc. ecc. È questa una verità scientifica riconosciuta dai più dotti economisti e pubblicisti italiani.

In altro lavoro noi abbiamo più ampiamente dimostrato ciò, onde ci restringiamo a notare quanto fa più strettamente al bisogno per la nostra tesi. Ed affermiamo, senza timore di essere smentiti, che oramai in Italia si è compreso anche che il sistema dell'*individualismo,* quale è stato delineato dalla scuola di MANCHESTER e dai filosofi metafisici, non possa essere accolto; che lo Stato non è semplice organismo del *diritto,* che la sua missione non è solo quella di tutelare la *libertà individuale.* Scrivea il MANNA: « lo Stato ha un doppio sguardo sul presente e sull' avvenire. Sul presente, in quanto è chiamato a custodire il grado di sociabilità, a cui si trova in certo tempo pervenuto un popolo, sull' avvenire, in quanto è chiamato a preparare le condizioni per l' ulteriore movimento e cammino sociale. Sicchè può dirsi essere il *custodire* ed il *preparare* la formola in cui si rias-

sume in ultimo la missione dello Stato. » (1) Ed il Lampertico osserva, che lo Stato non ha soltanto in relazione all' economia l' ufficio politico e giuridico di tutelarne la sicurezza, ma esso medesimo ha una funzione economica ed è il necessario complemento dell' economia dei singoli e di quei corpi ed unità organiche, in cui i singoli trovansi distribuiti. (2)

Tralasciamo di far cenno di altri scrittori, perchè è fuor dubbio che la maggior parte degli economisti e pubblicisti italiani e stranieri dell' età nostra rigettano il concetto dello Stato, come fu dato da Humboldt, da Kant, da Smith e dagli altri che si sono professati seguaci della dottrina dell' *individualismo.*

Vedesi adunque, come la divergenza saliente fra i vecchi ed i nuovi economisti sia in ordine all' ingerenza dello Stato nello svolgimento della vita economica; divergenza determinata da alcuni errori fondamentali, in cui incorse Smith dapprima e poi la sua scuola. Tali errori furono in modo chiaro indicati da Schmoller nel congresso di Eisenach, e sono; costruzione delle leggi scientifiche indipendentemente dalle evoluzioni del tempo e dalle condizioni dello spazio: concetto atomistico della società, quale dominava nelle opere dei giuristi di quell' epoca (Rousseau, Montesquieu, Kant):l' individualismo come fondamento e scopo dalle aggregazioni sociali. E per tali errori

(1) Manna, *Partizioni teoriche del diritto amministrativo.*
(2) Lampertico, *La scienza economica.*

Smith giunge alla conseguenza inevitabile di attribuire allo Stato una mera funzione di *difesa*.

Ma oggi studî filosofici e giuridici più positivi, e dippiù le moderne dottrine sociologiche, risultato di accurate osservazioni sui fenomeni sociali, sulla struttura degli organismi sociali e sulle leggi che governano le loro funzioni, hanno reso impossibile quel concetto dello Stato nei sistemi moderni di *filosofia del diritto* e quindi nella *scienza economica*. Lo Stato secondo i moderni economisti e filosofi giuristi ha molte *funzioni*, tante quante sono le direzioni principali che prende l' attività umana in una data società, perchè come ben dicea il Treitschke: « Der Staat ist die Gesellschaft in ihrer einheitlichen Organisation » cioè, lo Stato è la società nel suo organamento come un tutto. E giustamente dicea perciò il Morpurgo, che lo Stato venne mano mano allargando i suoi ufficî anche al di fuori di ogni ingerimento esuberante, sol perchè tutta l' attività dell' uomo, tutti i suoi bisogni, tutto il mondo in cui esso vive si sono, a così dire, allargati. E l' illustre Prof. Schiattarella, seguendo l' indirizzo scientifico moderno, ha dato per missione allo Stato la direzione suprema di tutte le opere dell' attività sociale.

Crediamo utile riferire le sue parole: « lo Stato è pure l'agente della civiltà e del progresso, è l'ordinatore eminente di tutto lo sviluppo sociale, è la potenza di integrazione delle forze deficienti o non bene sviluppate, è insomma per dirla con una frase profonda del Vico, l' *animus reipublicae,* che è quanto

dire il principio del moto e della vita di tutti gli organismi di coltura. » (1)

Lo Stato ha dunque, come già abbiamo detto, funzioni diverse; ma eminente fra tutte è senza dubbio la funzione *giuridica,* perchè il *diritto* è elemento coordinatore ed integratore di tutti gli altri elementi della vita sociale. Senza *leggi giuridiche* potrebbero sussistere fenomeni *economici, commerciali,* ecc., ma non vi sarebbe coordinazione fra essi, miglioramento o progresso sociale, perchè il disordine regnerebbe sovrano, mancando le leggi *giuridiche,* che sono leggi di *vincolo* sociale. Vedesi da ciò, come la vera vita economica sia impossibile senza il *diritto.*

(1) Schiattarella, *La filosofia positiva,* ecc. ecc.

CAPITOLO V.

INTORNO ALLA PREMINENZA ED UNIVERSALITÀ DEI FENOMENI ECONOMICI

Si è già detto, che i fenomeni *economici* non possono normalmente svolgersi senza leggi *giuridiche*, cioè senza leggi regolatrici dell' *attività economica*. E d'altro lato è facile comprendere, che i fenomeni *economici* potentemente contribuiscono allo svolgimento della *vita del diritto*.

Incontestabile è adunque la intimità dei rapporti intercedenti fra i fenomeni *economici* ed i fenomeni *giuridici*, o, per generalizzare, fra tutti i fenomeni *sociali*. Crediamo intanto utile accennare quì una questione di recente sollevata intorno alla *preminenza* ed *universalità* dei fenomeni *economici* su tutti gli altri fenomeni sociali, e le conseguenze che si sono cavate, perchè altri dubbî verranno dileguati sulla tesi che ci proponiamo di svolgere.

Il De Johannis in questi ultimi tempi si è proposto di combattere l' idea che le categorie dei fenomeni sociali siano altrettante differenziazioni di un solo fatto, il *fatto sociale*, e che quindi tra ciascuno di essi esista una parentela collaterale, per sostenere che i fenomeni *giuridici*, *politici e morali* altro non

siano che conseguenza dei fenomeni *economici*, e che tra questi ed i primi non corra una parentela collaterale, ma quella di una discendenza diretta, per essere i fenomeni economici gli autori necessarî di ogni altro fatto sociale. (1)

La questione non è di lieve importanza e merita di essere attentamente esaminata, perchè concerne i rapporti fra i fenomeni *economici* ed il *diritto*, e per le conseguenze che potrebbero trarsi.

Il De Johannis incomincia dall'osservare che, uno solo è il bisogno fondamentale che preme l' uomo, quello della *nutrizione*, se non che quanto più è differenziato l' organismo nei suoi organi sensitivi e percettivi tanto più la nutrizione prende aspetti diversi. Da ciò egli induce, che comunque si vogli originato l' uomo e costituita la prima società umana, i primi rapporti corsi tra gli individui non possono essere stati che *economici*; furono associazioni pel nutrimento. Soltanto, soggiunge egli, quando la meta di questa prima associazione fu abbastanza raggiunta, quando gli uomini si trovarono in possesso di una certa quantità di cose atte a soddisfare la prima rudimentale nutrizione e fu duopo conservare e quindi custodire, tutelare, difendere queste cose o ricchezze economiche, quando cioè l' associazione si trovò in uno stato di civiltà abbastanza avanzato, allora sorsero, sotto forma di consuetudini prima, di leggi poi, le prime idee di diritto.

(1) Nella *Rivista di filosofia scientifica.*

Per l' A. citato adunque il fatto economico sta a sè, è indipendente, e il diritto, la politica, la morale sono soltanto *mezzi* con cui l' uomo raggiunge meglio la indispensabile funzione del nutrimento.

Fin qui il De Johannis ha inteso dimostrare la *preminenza* dei fatti *economici* sugli altri fatti *sociali,* ma tosto egli passa alla dimostrazione dell' *universalità di essi.*

Ed il carattere dell'*universalità* egli lo fa consistere in questo, che cioè mentre le esigenze religiose, politiche, giuridiche e morali causano o tollerano la divisione della società umana in tante singole minori società, escludentisi a vicenda, le esigenze economiche, per contrario, non solo tendono ad agire in modo affatto opposto, ma reagiscono anche alla influenza delle esigenze politiche, giuridiche, religiose e morali. Egli osserva, che il fatto *religioso* ci dà monoteisti, politeisti, panteisti, ecc.; il fatto politico divide l'umanità in nazioni e Stati; anche il diritto e la morale confermano o tollerano le divisioni, non così il fatto economico, perchè quando si tratta di questo non si fa questione nè di religione, nè di diritto, nè di politica.

E qui l' A. considera, che la politica, la religione, il diritto e la morale, di mano in mano che nella coscienza dei popoli van predominando il fatto economico, sono costrette a diminuire la gravezza delle loro differenze appunto in quelle parti nelle quali hanno contatto coll' *economia,* di guisa che col tempo il fatto economico farà scomparire le differenziazioni

che la religione, la politica, il diritto, la morale, ànno introdotte nella umana società. E traendo le estreme illazioni dalle accennate premesse il De Johannis afferma la necessaria dipendenza dei fenomeni sociali dai fenomeni *economici*, e deplora le tristi conseguenze che sono derivate all' umanità dall' ignoranza dei caratteri speciali dei fenomeni *economici*. La politica, il diritto, ecc., dice egli, anzi che rimanere subordinati al fatto economico, si sono elevati a funzioni indipendenti ed hanno sopraffatto l' economia, e quindi la prosperità dei popoli è stata ostacolata.

Come si vede, la tesi sostenuta dal De Johannis è di non lieve importanza e gli argomenti sono abbastanza gravi. Ci permettiamo tuttavia di fare alcune brevi considerazioni.

Vero è, che i fenomeni *economici* sono stati i primi a manifestarsi lungo lo svolgimento dell' attività psico-fisica umana, ma non ci sembra che possa sostenersi che i fenomeni *giuridici, politici*, ecc., siano conseguenza dei primi, e che i fenomeni *economici* abbiano il carattere esclusivo della *universalità*, per il quale contribuiranno a far sparire le differenze gravi fra i popoli.

Ed invero i fenomeni *giuridici, politici*, ecc. non possono considerarsi come una derivazione dei fenomeni *economici*, perchè non trovasi ragione alcuna scientifica, nè elemento alcuno di fatto che ci mostri l' *evoluzione* degli uni dagli altri. Apparisce invece molto evidente, che fra tutti i fenomeni cennati esiste una parentela collaterale, perchè tutti provengono

dall'attività umana, sebbene non tutti nello stesso tempo, ma in tempi diversi, secondo lo svolgimento progressivo di quest' attività.

In quanto al carattere di *universalità,* che si crede proprio dei fenomeni *economici,* ci vuol poco per vedere che esso è comune anche agli altri fenomeni *sociali,* poichè non si possono comprendere associazioni umane senza una forma speciale di organizzazione (fenomeni *politici),* senza leggi di ordine (fenomeni *giuridici)* , senza un modo comune di operare dei membri che la compongono (fenomeni di *moralità pubblica).*

Diversa potrà essere la forma di apparizione di questi fenomeni secondo il grado di svolgimento di un popolo, ma lo stesso è a dirsi dei fenomeni *economici,* i quali non appariscono in tutti i luoghi ed in tutti i tempi colle stesse sembianze.

Viene meno per tali considerazioni quella conseguenza, che il De Johannis traeva dalle esposte premesse, che cioè il fatto economico produce un continuo lavorio, con cui mira a togliere le disgregazioni fra gli uomini e fra le società, tendendo a fare dell'umanità una sola società economica, perocchè la tendenza degli uomini a stringere fra loro rapporti sempre più intimi non è l'effetto esclusivo dell' *universalità* e dello *svolgimento* del fatto *economico,* ma di una serie di cause varie, che agendo sull'uomo determinano quei sentimenti di simpatia e mutua benevolenza, chè conducono all'eliminazione delle profonde divergenze fra gli uomini, e quindi delle disformità grandi non solo

dei fenomeni *politici, giuridici,* ecc., ma anche degli stessi fenomeni *economici.*

E prima di porre fine allo esame della questione in parola, dobbiamo riconoscere la verità dell' osservazione fatta dal De Johannis sulla necessità di armonia fra il fatto *economico* e le esigenze *giuridiche, politiche,* ecc. Ed invero, quando i fenomeni sociali non si svolgono armonicamente, quando la politica, il diritto, ecc. non si soccorrono a vicenda, vi sarà predominio dell' una sull' altra scienza, ed una categoria di fatti sociali verrà all'altra sottomessa, e si renderà difficile il conseguimento dei fini che gli uomini si propongono di raggiungere. Onde noi, pur non convenendo coll' Autore citato sulla *preminenza* ed *universalità* dei fenomeni economici, riteniamo tuttavia che *politica , economia , diritto ,* ecc. debbono svolgersi in armonia fra loro.

Un' altra domanda si potrebbe anche fare qui prima di chiudere questo *Capitolo,* cioè con quale ordine di successione si siano svolti i fenomeni *sociali* cennati. Tale domanda ha un' importanza puramente scientifica, perchè non sapremmo attribuire una utilità pratica al semplice fatto della precedenza di svolgimento di un ordine di fenomeni ad un altro.

Che i primi a manifestarsi siano stati i fenomeni *economici*, non vi può esser dubbio, poichè i primi bisogni umani furono quelli della *nutrizione.* — Ma quando i vincoli di *socialità* incominciarono a svilupparsi e si fondarono le umane associazioni, apparirono tosto i fenomeni *politici*, quelli di *moralità*

pubblica e i fenomeni *religiosi*, a cui seguirono tosto i fenomeni *giuridici*. Noi crediamo, che i fenomeni *giuridici* siano stati gli ultimi ad apparire, poichè essi presuppongono l' esistenza di associazioni alquanto consolidate.

Essi infatti sono la più elevata manifestazione del vincolo di *socialità*, che tiene avvinta una moltitudine di uomini, che si propongono di raggiungere la più felice conservazione accoppiata, come ben dice il ROMAGNOSI, al simultaneo più rapido e completo perfezionamento.

In conclusione diciamo, che fra fenomeni *economici* e fenomeni *giuridici* deve esserci un'intima corrispondenza; che a togliere alcuni mali sociali bisogna regolare alcuni fenomeni economici con particolari norme giuridiche; che infine il DE IOHANNIS esagera, quando afferma che le usurpazioni del *diritto* , della *politica* e della *morale* producano il disgregamento, e che le rivendicazioni del fatto economico conducano all'aggregamento sociale.

CAPITOLO VI.

IL DIRITTO E L'ECONOMIA POLITICA

Gli Smithiani, o per dire in modo più generale, i sostenitori della scuola economica falsamente detta *liberale* non ebbero, come può facilmente dedursi dalle poche idee finora accennate, una esatta idea del *diritto.* Onde non solo ebbero il torto di aver attribuito allo Stato la sola funzione *difensiva* delle attività individuali, nella quale era compresa la funzione *giuridica,* ma ebbero anche l'altro di non aver approfondito la vera natura di questa *funzione.* Per convincerci di ciò basta esaminare la dottrina di Kant, e le critiche mosse ad essa dai filosofi posteriori.

Secondo Kant, infatti, il diritto è considerato quale complesso delle condizioni sotto le quali lo arbitrio di ciascuno può coesistere con l'arbitrio di tutti, secondo un principio generale di libertà. (1) Il diritto perciò non ha che una funzione *negativa*, impedire gli attacchi alla libertà individuale, mantenere integra la sfera di azione di ciascun consociato. E bene osserva l' Arhens, che secondo Kant il diritto non è

(1) Kant, *Principî metafisici del diritto.*

una regola che l'uomo consulta nelle sue azioni, non è che un principio di restrizione, e la legge *giuridica* si distingue dalla legge *morale*, in quanto questa comanda di *fare*, l'altra di *non fare*.

Come è facile vedere, con simile dottrina l'*individualismo* era spinto fino alle sue ultime conseguenze, ma nel tempo stesso si sconoscevano i più importanti rapporti che intercedono tra lo Stato e la vita sociale, si sconosceva la vera funzione del *diritto*. E tosto molti filosofi sollevaronsi contro tale dottrina ed alcuni tentarono modificarla, altri combatterla del tutto. Osserva sul proposito il WARNKÖNIG: « la teoria di KANT non bastava all'ingegno tedesco. Da una parte non si era sodisfatti dei risultati con essa ottenuti: i tempi aveano progredito; ciò che prima del 1800 potea considerarsi come il pensiero di un genio, nel 1830 valeva come un triviale luogo comune. Dall' altra parte alcuni filosofi volevano riformare questa scienza secondo i loro principii fondamentali. Doveano nascere le teorie filosofiche di HEGEL e di SCHELLING e così la nuova generazione abbandonò la larga strada dei seguaci di KANT, per appigliarsi ai sistemi, che o modificavano o erano totalmente contrari al suo. » (1).

Notiamo solo che prevalente fu una scuola eclettica sostenuta da ARHENS, RÖDER, HELD, MOHL, ecc. ed ancor domina in Germania. Tutti costoro riconobbero il difetto della dottrina KANTIANA, in ordine al

(1) Warköning, *Die gegenwartige krisis*.

concetto del *diritto,* consistente nel disconoscimento del lato *etico* di esso, o, che vale lo stesso, il disconoscimento della funzione *positiva.* Ed il TRENDELENBURG è molto esplicito nel notar questo difetto, quando dice che nella dottrina di KANT manca la esatta nozione del diritto come elemento organico e diretto al bene del tutto *etico,* di cui lo Stato è il centro ed il naturale rappresentante (1).

Posto tale concetto del diritto, concetto tutto *negativo*, la conseguenza logica era la esclusione dell' ingerenza dello Stato nei fenomeni della vita *economica*, esclusione di leggi *giuridiche positive* regolatrici di questi fenomeni. E per tale ragione gli economisti della scuola di SMITH, che seguivano cotesta dottrina filosofica del diritto negarono, ogni carattere *etico* all'*economia politica,* e sostennero che l'egoistico interesse privato fosse il fondamento di questa scienza e bastasse per la soluzione di tutti i problemi economici, e quindi non a torto si mosse l'accusa di *materialista* contro la dottrina dei seguaci di SMITH. Ed infatti dottrine materialiste furono ritenute quelle, colle quali si sostenne in ultima analisi, che l'uomo è *mezzo* di produzione, che la produzione è l' obbietto esclusivo e principale della economia politica, poco preoccupandosi i seguaci di esse della divisione e del consumo delle ricchezze.

Ma giustamente fu osservato, che i beni e la produzione sono subordinati agli scopi morali e so-

(1) Trendelenburg, *Il diritto naturale sulla base dell'etica.*

ciali che debbono conseguirsi dall'uomo, e che bisognava all'economia politica crematistica o materialista sostituire l'economia etico-antropologica. Schaeffle, Brentano, Schmoller, Schoenberg e molti altri hanno appunto sostenuto queste idee. Crediamo utile citare le parole di Von Sybel: « la ricchezza, dice egli, non ha in sè alcun valore; essa non lo acquista se non in quanto soddisfa ad un bisogno dell'uomo; l'acquistar è intanto uno scopo dell'uomo in quanto serve di mezzo al conseguimento di più alti scopi... Allorchè la produzione della ricchezza viene in contraddizione con quelli, le leggi economiche rimangono vere, ma esse devono sottomettersi a leggi più alte, e la Società e lo Stato non hanno soltanto il diritto, ma anche il dovere di chieder da ogni cittadino tale sottomissione e di obbligarlo per mezzo di leggi nei casi di necessità » (1).

Ma, concepito il diritto come concetto *organico* della società, come elemento organatore della coltura sociale, e quindi anche dei fenomeni economici, l'*economia politica* acquistò un carattere *etico*. E questo concetto del diritto viene appunto sostenuto da quei filosofi che si allontanarono dal sistema di Kant, fra i quali Arhens, che paragona la funzione del diritto alla funzione del sistema nervoso, da Held, da Bluntschli ecc. Onde secondo costoro la funzione del diritto non è sola quella di rendere pos-

(1) Vedi Von Sybel, *Die Lehre des heuetigen Socialismus und Communismus.*

sibile a *coesistenza* degli individui, ma anche regolare le condizioni di sviluppo di tutti i circoli sociali, di regolare la mutua assistenza, ecc.

Or notisi, che cotesto concetto ampio del *diritto* ebbe ad esplicarsi per il riconoscimento che si fece di parecchie funzioni nello Stato, fra le quali di una funzione *economica,* perocchè altrimenti sarebbe stato impossibile lo ammettere l'intervento dello Stato nella vita economica, e la legittimità di leggi giuridiche regolatrici dei fenomeni economici.

Giova però ricordare in questo luogo, che la funzione *economica* dello Stato esplicasi in modi diversi, di cui uno è la *legislazione*, e che quindi per la risoluzione dei varii problemi che formano la *questione sociale,* lo Stato, esercitando la funzione *economica,* può intervenire in modi varii, coll' aiuto *materiale*, col surrogarsi totalmente agli individui, quando essi non spiegano la loro attività in una data direzione utile al benessere sociale, ecc. Ripetiamo intanto, che noi ci occupiamo del *diritto nella vita economica*, cioè della funzione *giuridica* dello Stato in ordine ai fenomeni economici, e lasciamo all'economista il trattare degli altri modi di esplicazione della funzione *economica.*

In altro nostro lavoro noi abbiamo più ampiamente esplicato il concetto del *diritto*, di cui or facemmo menzione. Giova qui richiamar alcune idee per meglio comprendere la funzione del diritto nella vita economica.

Il diritto o le leggi giuridiche, dicevamo allora,

regolano i rapporti umani che sono condizione di conservazione e sviluppo del tutto sociale e delle parti, e perciò esse non sono, come hanno creduto alcuni, leggi *moderatrici* delle forze individuali per impedire il disordine, ma sono anche leggi *integratrici* dei rapporti umani; leggi che promuovono lo sviluppo dei diversi ordini di attività umana. Le leggi *giuridiche* non mirano solo a frenare la esuberante energia di alcune forze individuali e tutelare la moderata estrinsecazione di altre, ma anche debbono tender ad *integrare* le forze individuali deboli, a coordinare e dirigere le forze tutte. E siccome varie sono le forme di manifestazione dell'attività umana, secondo i varii scopi che gli uomini si propongono di conseguire, varie debbono essere le leggi giuridiche, e quindi vi sono leggi giuridiche regolatrici dell'*attività economica*, dell'attività *commerciale*, ecc. Ecco il concetto positivo, a nostro modo d'intendere, del *diritto* o delle *leggi giuridiche*, concetto che ha importanza nella risoluzione di alcuni problemi, da cui risulta la quistione sociale (1).

La funzione sopra indicata del *diritto* si esplica sotto due forme, cioè come funzione *negativa*, e come funzione *positiva*. La funzione *negativa* tende a regolare i rapporti esterni di convivenza (concetto kantiano del diritto); la *positiva* tende ad organizzare i varii ordini dell' attività sociale, a promuovere ed integrare lo sviluppo di essi nell' interesse della co-

(1) Puglia, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo.*

munanza. Ben delineava lo SCHIATTARELLA queste due funzioni del *diritto*, dicendo, che il *diritto* non è solo legge di ordine e di sicurezza sociale, ma anche legge *organica*, cioè forza d'impulso, di coordinamento, di direzione, d'integrazione dell'etica comunanza.

La funzione *giuridica* dello Stato nelle due forme fondamentali cennate si attua con opportuni sistemi di *leggi*, che possono ridursi ai seguenti tre: sistema di leggi *preventive*, sistema di leggi *coattive*, sistema di leggi *repressive*.

Col sistema di leggi *preventive* lo Stato, esercitando la funzione *giuridica*, si propone rimuover tutte quelle cause che impediscono lo svolgimento normale dell'attività umana utile al benessere *individuale* e *sociale*, o che concorrono a determinare la esplicazione dell' attività umana contraria a .questo benessere. Col sistema di leggi *repressive* lo Stato mira a frenar gli eccessi dell' attività umana, che turbano profondamente l' ordine sociale. Col sistema di leggi *coattive* mira a regolare l' attività umana in tutti quei modi che sono riconosciuti necessarî per coordinare, integrare e dirigere le forze individuali. Come vedesi, in questi tre sistemi di leggi si compendiano le leggi, che comunemente diconsi *leggi civili*, *leggi penali* e *leggi* di *prevenzione sociale*, e tutte quelle altre leggi *speciali*, che emanano dal potere *legislativo* di uno Stato.

Or la funzione *giuridica* dello Stato in rapporto alla *vita economica* si esplica anche coi tre sistemi

di leggi sopra cennati, ed è per questa ragione che noi abbiamo creduto opportuno fare di essi parola. Infatti le leggi riguardanti la *proprietà,* il *lavoro*, la maggior parte dei *contratti*, le *frodi* e le *falsificazioni nel commercio*, ecc. ecc. sono appunto manifestazioni varie, del modo come lo Stato esplica la funzione *giuridica,* in rapporto alla *vita economica.* Ma di ciò ci occuperemo meglio fra breve.

CAPITOLO VII.

LA LOTTA PEL DIRITTO NELLA VITA ECONOMICA

La *lotta per l'esistenza* è legge universale, e l'uomo che è parte della natura soggiace anche a questa legge. La lotta però che combatte l' uomo è diversa da quella che combattono tutti gli altri esseri, perchè diversa è la sua struttura organica, e quindi diversi i bisogni, le tendenze, le funzioni.

La lotta per l' *esistenza* è lotta per la conservazione e per il miglioramento, o in altri termini, è lotta di ogni essere per lo adattamento allo ambiente di vita, che gli è necessario. Nella specie umana questa lotta ha cominciato dall' essere *rude* ed è giunta ai nostri giorni ad acquistare un carattere elevato. La lotta per l' esistenza nella sua forma *rude* ebbe luogo all' epoca dell'uomo delle caverne, e vige ancor oggi fra le genti selvagge. Varcatasi dall' uomo la soglia dell' *animalità,* la forma di lotta per l' esistenza si è modificata e causa determinante principale è stato lo sviluppo dei sentimenti *altruistici,* non esclusa però la influenza di un numero indefinito di altre cause naturali. Ed il Wallace, osservando le forme della lotta per l' *esistenza* nelle società civili e la differenza colla forma antica, giunse al punto di affermare, che

la legge della lotta per l' esistenza ha dovuto cedere l'impero a qualche altra legge superiore. (1) Ma, checchè ne sia di ciò, è certo che l' uomo lotta per l'*esistenza* diversamente. Il Prof. PESSINA ha indicato in modo chiaro e conciso le forme diverse della lotta per il *meglio* che l' umanità sostiene in tutte le direzioni della vita, e fra queste diverse forme ha accennato anche alla *lotta* per il *diritto*, formola già adoperata dallo illustre IEHRING per esprimere il concetto della vita perenne del diritto e delle leggi che governano la sua evoluzione. (2) La lotta per il *diritto* è la forma più elevata della lotta umana per l'esistenza, poichè il diritto, come precedentemente abbiamo notato, inteso nel senso obbiettivo, è il complesso delle leggi che regolano i rapporti umani, che sono condizione necessaria per la conservazione ed il perfezionamento umano. E se è così, lottare per il *diritto* importa lottare non solo perchè esso estenda il suo impero sui rapporti umani cennati, ma anche perchè esso si affermi energicamente contro tutte quelle forze avverse che tenderebbero alla sua negazione. E queste forze non possono essere che forze *egoistiche,* poichè le leggi giuridiche sono il prodotto della coscienza dei popoli, nei quali prevalgono i sentimenti *altruistici.* Lottare per il diritto importa in conseguenza lottare per la più felice censervazione di noi stessi

(1) Wallace *La selection naturelle.*

(2) Pessina, *La lotta per il diritto , come principio organico del diritto penale.*

e per il più completo e rapido perfezionamento fisico e morale.

Questa lotta pel *diritto* si manifesta in tutte le direzioni dell' attività umana, poichè, come si è visto, il *diritto* tocca tutti gli ordini dei vitali rapporti umani, tutte le sfere dell' attività sociale, fra le quali anche quella dell'attività *economica*. Consideriamo adunque la *lotta per il diritto* in questa sfera di svolgimento dell' attività umana.

Ci dilungheremmo molto, se noi volessimo qui trattare minutamente dei varî casi, nei quali si lotta per vedere regolati da leggi giuridiche i fenomeni più importanti della vita economica. Basta in questo *Capo* esporre alcune idee principali intorno a questa lotta, riserbandoci di dire qualche cosa in particolare nei Capi seguenti.

L' uomo è l' organismo animale più elevato nella scala zoologica per la complessità di struttura degli *organi* e delle correlative funzioni. In esso, come negli altri organismi animali, èvvi una spontanea attività al conseguimento delle cose necessarie all' esistenza, che potrebbe denominarsi funzione *biologica procacciatrice,* la quale rivelasi sotto due forme fondamentali, quella dello *acquisto* e quella della *presa* (1) Una elevata manifestazione di quella funzione, che da Aristotele fu detta *κτησις κατα φυσιν*, è il *lavoro*. Lavorare importa mettere in movimento la *funzione economica*, che è una fra le varie funzioni *biologiche*,

(1) Vedi il bellissimo lavoro di Cognetti de Martiis.

è, come dice Cognetti, quella che riesce a provvedere agli esseri che la eseguono ogni cosa necessaria od utile alla conservazione dell' esistenza, ed indica un insieme di operazioni tecniche, aventi per iscopo la trasformazione e lo spostamento di materie che sono così attirate nell' ordine dei fini biologici. Essa è costituita dal coordinamento di quelle operazioni, e l' operazione tecnica risulta dal coordinamento di azioni, cioè da movimenti di organi speciali. I coefficienti della funzione economica, insegna lo stesso scrittore, sono tre: 1° il *bisogno,* cioè tendenza organica ad uscire dallo stato di malessere di cui si ha consapevolezza e di appagarsi; 2° *lavoro,* cioè sforzo *psicofisico* eccitato dal bisogno ed indirizzato ad appagarlo; 3° *beni,* che sono i termini di appagamento, cioè le cose *utili* per la soddisfazione del *bisogno.*

Or che è determinata la funzione *economica* e sono stabiliti i *coefficienti* di essa, è facile vedere che nella lotta che l' uomo sostiene per l' *esistenza*, per adattarsi cioè all' ambiente *biologico*, sotto l' influenza di agenti esterni ed interni varî, si modificano i *bisogni,* muta forme il *lavoro*, si trasformano i *beni.* Il che importa, che la funzione *economica* subisce fasi *evolutive* varie. (1)

Or la scienza *economica* studia la funzione *economica* nei suoi *coefficienti* e nelle sue *forme* di manifestazione, per additare le norme opportune onde po-

(1) Vedi Della Bona, *Dei principali fattori per la soluzione del problema sociale.*

tersi ottenere il maggior numero di utilità col minor dispendio possibile; ma d' altro lato la scienza del *diritto* studia le leggi che debbono regolare le azioni umane che costituiscono la funzione *economica,* acciocchè si mantenga quell' ordine nel movimento economico e quell'armonia di rapporti *biologici,* senza i quali il benessere non può estendersi al maggior numero possibile dei cittadini, ma si restringe a quei pochi, che vincono nella lotta *economica,* che in sè stessa considerata, cioè indipendentemente dai rapporti etici e politici, è lotta *egoistica.* Ben dicea perciò il Cimbali, che il mondo economico colle sue forze ed i suoi elementi in azione faticosa ed incessante per combattere vittoriosi la battaglia della vita, offre la materia al mondo giuridico, il cui ufficio si è quello di mantenere l' ordine e la giustizia, determinando la sfera e la misura dell' azione di ogni singolo organismo per assicurare la vita e l' azione proporzionale di tutti. Non si dimentichi però, che quando noi parliamo di *ordine* e di *giustizia* da mantenersi per opera del diritto, consideriamo sempre questo, tanto nella sua funzione *negativa,* quanto in quella *positiva.*

E da ciò segue, che la lotta per la vita nel campo economico determina una lotta per il diritto in ordine ai fenomeni economici, perocchè col complicarsi delle azioni, dal cui coordinamento risulta la funzione *economica,* si rende necessaria l'opera del *diritto,* per regolare queste azioni istesse, come ancora coll' accumularsi di nuovi prodotti e col modificarsi delle forme di questi si sente il bisogno di nuove leggi

giuridiche: in brevi termini, alle varie fasi evolutive della funzione sociale *economica* debbono seguire corrispondenti evoluzioni della funzione sociale *giuridica.*

Vi è dunque una *lotta pel diritto* nella *vita economica*, la quale si agita non solo per la riaffermazione del *diritto* in tutti quei rapporti economici che sono già regolati da leggi *giuridiche*, ma anche per estendere lo impero di queste ai nuovi rapporti economici. Volgendo l'occhio ai mutamenti avveratisi nel mondo *economico* sarà facile accorgersi dei necessarî mutamenti avveratisi e da doversi avverare nel mondo *giuridico.*

È innegabile, che nella società moderna lo spirito di associazione per fini economici è di gran lunga sviluppato rispetto al mondo antico. Si sono formati perciò nel seno del vasto organismo sociale tanti organismi sociali minori, che tendono a rendere sempre più energica la funzione sociale economica. Or queste associazioni o organi di socialità, al pari degli organismi sociali debbono esser retti da norme giuridiche, perchè possano conservarsi e migliorare. Ed ecco una lotta, per sottoporre questi enti o persone collettive allo impero del *diritto,* come sono sottoposte le persone singole.

Col modificarsi ed accrescersi degli organi di socialità a fine *economico* si avvera anche una trasformazione nella qualità dei beni, oltre dell' aumento. Donde la necessità che l'impero del diritto si estenda anche ai nuovi *beni* prodotti. Ed infatti noi vediamo

oggi, che non sono più i soli beni *immobili* quelli che costituiscono la ricchezza di una società, ma anche concorrono a costituirla in buona parte i beni *mobili*. Osserviamo ancora, che fan parte della ricchezza nazionale non solo i beni *materiali* ed *esterni* ma anche i beni *immateriali* ed *interni*. E per questi mutamenti nella natura e nella qualità degli obbietti, che ritengonsi *utili* all' uomo, cioè nei *beni*, si è impegnata energica lotta nel mondo giuridico, per la determinazione di opportune norme giuridiche, onde regolare i nuovi rapporti economici in ordine a questi *beni*.

L' aumento dei beni e le grandi scoperte scientifiche hanno contribuito a complicare sempre più i rapporti umani. Ed ecco il bisogno di nuove norme *giuridiche*, e quindi nuove lotte per il diritto nel campo economico.

Tutti cotesti mutamenti nei *coefficienti* della *funzione economica* e nei risultati ottenuti valgono a rendere più complesse e varie le relazioni umane, e quindi agiscono come cause determinanti di una *lotta per il diritto* più vasta e più difficile.

Ed infatti anche sotto i nostri occhi ferve una lotta pel diritto nel campo *economico* allo scopo di regolare con norme giuridiche non pochi ordini di fenomeni economici, che per esser *eslegi* producono conseguenze gravi per il benessere sociale; perocchè se ai giorni nostri èvvi un aumento di *beni* d' altro lato èvvi disquilibrio nella distribuzione di questi beni e quindi non ci occorre vedere quell' armonica corri-

spondenza fra le forze individuali, che è necessaria, perchè un reale *ordine sociale* sussista.

La mancanza di opportune leggi *giuridiche*, conseguenza, come già abbiamo detto, di un imperfetto concetto del *diritto* e dell' *individualismo* prevalente ha dato origine ad una disuguaglianza economica profonda, che desta gli odii e le ire dei più deboli e provoca la reazione dei più forti.

Ed ecco la *questione sociale* odierna, di cui sopra abbiamo fatto parola, e che deve esser risoluta col muovere da un concetto esatto del *diritto* e della *missione dello Stato,* e col riconoscere che lo Stato ha una *funzione economica,* per la quale interviene direttamente nei casi di necessità nello svolgimento della vita economica, ed indirettamente esercitando la *funzione giuridica*, cioè collo stabilire opportune leggi regolatrici di quegli ordini di fenomeni, dal cui libero svolgimento il benessere sociale verrebbe compromesso.

E la *lotta pel diritto* nella vita *economica* mira appunto a determinare la esplicazione completa della *funzione giuridica* dello Stato in senso *positivo* e in senso *negativo,* ed a risolvere alcuni frai problemi costituenti la *questione sociale.*

CAPITOLO VIII.

(continuaz.)

Se per un momento volgiamo l' occhio alle varie nazioni europee per osservare la forma e la estensione, che assume la *lotta per il diritto* nella *vita economica*, dobbiamo meravigliarci al vedere che l'Italia è fra le nazioni, nelle quali quella lotta non è energica come dovrebbe essere, e come è presso la maggior parte delle nazioni di razza germanica, come in Inghilterra, in Germania, nella Svizzera, e al vedere che poche riforme legislative si sono ottenute e di minore importanza per i gravi problemi sociali, che bisogna risolvere. Cotesta inferiorità di posizione dell'Italia di fronte alle nazioni, che si ritengono le più avanzate nella civiltà, in ordine ai sistemi di leggi che debbono regolare i fenomeni dell' attività economica, è riconosciuta con dolore da tutti i più illustri statisti italiani. Scrive il BERTI: « Mi spiace il dirlo, noi siamo tra gli Stati più restii e più tardi. Due mila e più società di mutuo soccorso, fornite di cospicuo capitale, non hanno personalità giuridica, e non possono quindi stare in giudizio e tutelare il loro patrimonio formato dal risparmio. Sono così abbandonati a sè gli operai delle miniere, che

nei terribili disastri che avvengono, le famiglie orbe dei loro cari, non hanno legge [che le tuteli. È abbandonato pure a sè il lavoro dei fanciulli. Non abbiamo leggi per le caldaie a vapore, per le materie esplodenti. Non provvedimenti per gli scioperi, per gli arbitrati, per l'emigrazione. Questo stato di cose è oltre ogni dire lamentevole, ed un governo colto e libero non può camminare a questo modo senza suscitare contro di sè giustamente l' avversione di chi lavora.

La stessa riforma delle opere pie, che è una di quelle che più richiedono la sollecita cura del legislatore si trascina da anni ed anni negli uffizi e sui banchi della Camera, senza che venga presa intorno ad essa una risoluzione qualunque » (1).

Ecco ciò che scrive il Berti; eppure le riforme da lui desiderate sono poca cosa di fronte a quelle che sono richieste dalle necessità sociali! Vedasi da ciò, quanto indietro noi siamo nella via delle riforme legislative. Alcuni esempî varranno a meglio confermare le nostre osservazioni.

In Inghilterra si conoscono due principali sistemi di leggi; leggi di tutela (*protective acts*) e leggi di soccorso (*enabling acts*), esplicazione delle due forme di manifestazione della funzione *giuridica* dello Stato, di cui sopra abbiamo fatto parola. E quindi vi sono leggi sulle fabbriche, colle quali si stabiliscono norme per la sanità e nettezza delle stanze, per

(1) Berti, op. cit.

il collocamento delle macchine, onde evitar sventure, per la riparazione dei danni, che possono derivare da disastri avvenuti nelle fabbriche o nelle miniere; vi sono leggi che stabiliscono le ore di lavoro per le donne e per i fanciulli, le norme per risolvere le controversie fra i lavoratori ed i padroni; vi sono leggi sull'adulterazione delle bevande, delle derrate, ecc. ecc.: leggi per favorire il risparmio e la preveggenza, ecc. ecc. In Germania vi sono anco leggi regolatrici del lavoro nelle fabbriche, e del modo di risarcire i danni derivanti da infortuni, ecc. ecc. Ed in Italia nulla èvvi di tutto questo! Strano contrasto!

Nondimeno oggi la lotta per il *diritto* incomincia ad agitarsi seriamente, tanto che il Governo ha sentito il bisogno di promettere leggi speciali per regolare alcuni fenomeni della vita economica, ed il BERTI ha tentato formare alcuni progetti sul proposito. Noi pur riconoscendo i meriti del BERTI ed il suo buon volere pel miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici, e tenendo conto delle riforme da lui proposte, accenniamo alcuni casi più importanti della vita economica, per i quali si richiedono leggi giuridiche.

Incominciamo dal *lavoro*.

Il quesito che si presenta è il seguente: lo Stato ha il diritto di ingerirsi nella determinazione delle condizioni del *contratto di lavoro?* o in altri termini: il contratto di lavoro deve esser regolato da *leggi giuridiche* speciali?

Per le nostre leggi civili vi è assoluta *libertà* di

contrattazione, forse perchè la grande industria non si è ancora ampiamente svolta come in Germania, in Austria, ecc. Ma in queste nazioni troviamo leggi particolari, che, regolando il contratto di lavoro, implicitamente riconoscono che esso non può ritenersi *libero*. Nella legge germanica sull' *ordinamento delle industrie* sta infatti scritto: « la fissazione dei rapporti fra gl'industriali indipendenti e gli operai della industria è oggetto di libera convenzione, salve le restrizioni stabilite dalle leggi dell' impero. » E la legge austriaca sull'*ordinamento industriale* stabilisce quanto segue: « i rapporti di diritto fra gli industriali indipendenti e il personale da essi impiegato sono regolati, ove la presente legge non dia particolari disposizioni, dal codice civile generale. » Vedesi da ciò, come i legislatori delle due cennate nazioni abbiano riconosciuto che nei rapporti fra gli *operaj* ed i *capitalisti* il contratto di lavoro non possa essere lasciato libero, perocchè gravi conseguenze possono derivarne per l'operaio, che, essendo il più debole di fronte al capitalista, è facilmente oppresso con dure condizioni da quest'ultimo.

Ma noi qui ci troviamo di fronte ad una grave questione *economica*, che ha avuto diverse soluzioni, ed è necessità occuparci brevemente, perchè interessa la funzione *giuridica* dello Stato.

S'è osservato, che l'operaio non si trova in condizione di potersi opporre ai due compartecipanti nella divisione del lavoro, al *proprietario* ed al *capitalista;* costretto dal bisogno di procacciarsi i mezzi

di sussistenza, deve vendere a qualunque costo il suo *lavoro.* Avverasi con ciò un disquilibrio nella vita economica, perchè coll' aumentarsi della produttività del lavoro segue una diminuzione nel salario dell' *operaio:* e l' operaio deve restarsi contento di quella quantità del prodotto, che appena è sufficiente nel maggior numero dei casi alla soddisfazione dei bisogni più necessarii dell' esistenza. Il RODBERTUS ha formulato nei seguenti termini la legge del *salario*, che per le ragioni anzidette fu qualificata *ferrea*: « quanto è più popolata una nazione, quanto è più produttivo il lavoro, quanto è maggiore la libertà individuale, tanto più, nel sistema del libero commercio, gli operai sono obbligati di lavorare a buon patto, poichè quanto più il lavoro sarà reso uguale ad una merce e soggetto alle leggi svantaggiose della concorrenza, tanto più gli impresari saranno in condizione di dare lavoro a prezzo tenuissimo (1) ». Da ciò derivano, soggiungesi, *pauperismo* e *crisi;* segue ancora, che quanto più la società aumenta di ricchezza, tanto più si accresce la miseria.

Si ricorre di più ai *fatti,* e si osserva, che nonostante l'aumento della popolazione nei tempi odierni e non ostante lo aumento nella produttività del lavoro il salario si è abbassato considerevolmente, sino al di sotto del salario necessario.

La causa di tutte queste gravi conseguenze, si os-

(1) Rodbertus, *Zur Beleuchtung der socialen Frage*, Berlin 1875.

serva dagli economisti che così ragionano, deriva dal fatto che la *divisione* del prodotto del lavoro è abbandonata alle leggi *naturali*, onde il solo rimedio non può esser se non quello di sostituire leggi *ragionevoli* alle leggi *naturali*. Il RODBERTUS, uno dei più caldi sostenitori di queste idee, propose come rimedî: 1° l'abolizione del contratto odierno del salario, sostituendo in sua vece il salario normale del lavoro ed il giorno normale del lavoro; 2° esclusiva amministrazione della circolazione cartacea del capitale nelle mani dello Stato emessa in biglietti bancarii non garantiti, allo scopo di aiutare l'industria e quindi di dare la necessaria direzione alla produzione nazionale; 3° introduzione di un sistema di immagazzinamento di merci di salario per potere assicurare, con un eventuale regolamento del prezzo, l'altezza dal salario necessario.

Il LASSALLE studiando la questione sociale trova, che fino a quando i rapporti tra i capitalisti e gli operai non si modificheranno, o più chiaramente, sino a quando non sarà abolita la *ferrea legge* del salario, sarà impossibile un miglioramento nella condizione economica degli operai. Ed egli crede, che il miglior rimedio per abolirlo sia quello di fondare nuove associazioni, per le quali l'operaio possa ricevere tutto il profitto del lavoro. Le *associazioni produttive* sarebbero, dunque, per LASSALLE rimedio efficace per fare progredire l'operaio. Ma siccome la creazione di esse sarebbe impossibile senza capitali sufficienti, bisogna che lo Stato intervenga, per-

chè il *fine dello Stato,* sono sue parole, *consiste nel favorire e nell' ottenere i progressi sociali dell' umanità* (1).

Osserva ancora il LASSALLE, che molti sarebbero i vantaggi derivanti dalle *associazioni produttive*, e ricorda fra gli altri: aumento della produzione, eliminazione dell' ingorgo della produzione e delle crisi, ecc.

Noi potremmo continuare ad esporre le idee di altri scrittori; ma senza alcun vantaggio per la nostra tesi, onde preferiamo notare che altri vanno ad opinioni contrarie a quelle degli scrittori sopra citati, negando la legittimità dell' intervento dello Stato nei rapporti tra capitalisti ed operai. È utile vederne le ragioni.

E prima di venire a ciò crediamo opportuno notare che la questione economica del *lavoro* è una questione complessa, perchè parecchi problemi essa presenta all'economista ed al giurista, che sono stati variamente risoluti. I principali sono i seguenti: 1° ha lo Stato il diritto di fissare il salario? — 2° ha lo Stato il diritto di stabilire le ore di lavoro? — 3° ha lo Stato il diritto di prescrivere le misure di precauzione necessarie per attenuare od allontanare i pericoli che minacciano la vita o la sanità degli operai? — 4° ha lo Stato il dovere giuridico di fornire lavoro a coloro che ne mancano? — 5° ha lo Stato il diritto di imporre la *partecipazione ai profit-*

(1) Lassalle, *Das System der evorbenem Rechte*, e gli altri suoi lavori.

ti? Ecco i principali problemi che si presentano, in ordine al lavoro, all' economista ed al filosofo giurista.

Noi già abbiamo visto quali dottrine abbiano sostenuto RODBERTUS e LASSALLE, tagliando corto con tutti i problemi or cennati. Esaminiamo ora la dottrina di coloro che si professano avversarî del *socialismo*.

Ed in quanto al primo problema, se cioè lo Stato abbia il diritto di fissare il *salario*, si sostiene che non è legittimo che lo Stato intervenga, neppur per fissare il limite infimo e necessario, che serva come punto dal quale il capitalista e l' intraprenditore debbano muovere nella contrattazione cogli operai. E si osserva a sostegno di tale opinione, che una tariffa dei valori è impossibile che sia costante; che essa non gioverebbe, se non fosse garentito all' operaio anche l'impiego quotidiano delle sue braccia, ciò che non può aver luogo, se non data la proporzione fra capitale e popolazione: che è un errore credere che la concorrenza che si fanno gli operai possa abbassare i salari fino ad un *minimum* indefinibile; che infine è impossibile determinare anche il limite minimo del salario. Aggiungono ancora, che in fatto la condizione economica della classe operaia è migliorata, che uno dei rimedii per mantenere il miglioramento economico di essa è l'istruzione accompagnata dalla moralità, che infine èvvi un mezzo naturale per regolare il salario, la *coalizione* degli operai, gli *scioperi*. Il BRENTANO fra gli altri si accinge a dimo-

strar con *fatti,* che per mezzo della libertà di *coalizione* gli operai hanno raggiunto lo scopo dell' elevamento del salario, non solamente quando questo elevamento si sarebbe ottenuto anche per mezzo della libera concorrenza, ma anche quando la concorrenza non avrebbe prodotto questo risultato.

Vedasi da ciò quanta divergenza di opinione siavi fra gli economisti intorno a quel problema. Noi ci permettiamo di osservare, dicano quel che vogliano gli economisti della scuola detta *liberale*, essere innegabile che una moltitudine di operai trovasi in istato miserevole per la ragione della tenuità del salario, e che per il bisogno urgente dei mezzi di sussistenza e per la concorrenza che gli operai si fanno fra loro è impossibile che ci sia libertà in questi nel contrattare il salario. Nè la libertà di *coalizione* è rimedio efficace ed utile, per le seguenti ragioni: 1° perchè è difficile che gli operai tutti di una fabbrica siano concordi alla resistenza, e quindi o si ricorre alla violenza o si è costretti a cedere; 2° perchè anche nel caso che una vera coalizione si formi, essa non può a lungo durare, perchè i primi a sentirne i danni sono gli operai; 3° perchè, quando anche le coalizioni siano estese e durature, le conseguenze economiche sono fatali per tutti. (1)

(1) Molti economisti, che sostengono essere le *coalizioni* rimedio efficace, ammettono anche la legittimità di società che abbiano per iscopo di soccorrere lo sciopero ed anche di apparecchiarlo. Vedi su ciò il Berti, op. cit. Ma quanti mali non derivano!

La cosidetta libertà di *coalizione* adunque non è efficace, nè utile rimedio per risolvere la questione del *salario.*

I *socialisti della cattedra* nel congresso tenuto ad Eisenach fecero voti, perchè oltre al riconoscersi il diritto di coalizione si fondassero *tribunali d'arbitri,* i quali dovrebbero risolvere le quistioni nascenti fra intraprenditori, capitalisti ed operai. Anzi Gneist proponeva, che tali tribunali fossero armati di potere *coercitivo.* La proposta è utile, perchè per essa spesso si può giunger ad ottenere la conciliazione fra le pretese dei capitalisti e quelle degli operai.

Sono però necessarie opportune disposizioni legislative, che regolino il modo come questi tribunali debbano funzionare. In quanto poi alla esecuzione delle sentenze dei tribunali degli *àrbitri* crediamo che sia utile stabilirsi, che nel caso cui gli operai non vogliano uniformarsi ad esse si infliggano pene per coloro che si facciano promotori di *resistenza* o che prendano parte alle coalizioni; e se sono poi i *capitalisti* o gli *intraprenditori* che non vogliono ottemperare alle sentenze arbitrali e senza giuste ragioni, lo Stato si faccia promotore e coadiuvatore delle *associazioni produttive,* di cui sopra fu cenno, e si condannino quelli al risarcimento dei danni recati agli operai.

Crediamo utile notare però, che per il *lavoro* nelle *miniere* è agevole fissare il limite *minimo* del salario, e perciò in rapporto ad esso puossi sancire una opportuna disposizione legislativa, che per altre indu-

strie è impossibile aversi a causa della variabilità della domanda e dell' offerta dei prodotti di esse, e per le difficoltà che si incontrano nello acquisto delle materie prime dall' intraprenditore. (1)

Viene al nostro esame ora il problema, se lo Stato abbia il diritto di stabilire le ore di lavoro.

In quanto al lavoro dei *fanciulli* e delle donne la maggior parte degli scrittori riconosce la necessità di opportune leggi, che stabiliscano le ore di lavoro. L' esperienza ha provato in modo evidente i danni funesti che sono derivati nei paesi veramente industriali dal lavoro eccessivo dei fanciulli e delle donne. In quanto ai primi si è riconosciuto, che lo Stato ha interesse che la salute dei fânciulli sia conservata, e che l' organismo loro non sia indebolito, acciò le future generazioni possano essere vigorose e forti. Sarebbe meglio il dire, che sentimento di *umanità* e principio di *socievolezza* impongono, che non si sacrifichi la vita o la salute dei fanciulli per fini puramente egoistici, o di speculazione. Or bene, non vi è dubbio che per riuscire a questa tutela dei fanciulli fa mestieri, che il *diritto* stenda il suo impero sui rapporti fra gli operai fanciulli e gli intraprenditori

In ordine alla *limitazione delle ore di lavoro* per le donne lo STUART MILL ha creduto illegittimo l'intervento dello Stato, considerando, che le donne non

(1) Osserviamo, che si potrebbe stabilire anche per queste industrie la *partecipazione dell' operaio ai profitti*, come può vedersi da ciò che appresso sarà detto.

trovansi nelle stesse condizioni dei minori. Certamente, diciamo noi, le condizioni di fatto sono diverse, perchè nel fanciullo è da scorgersi un organismo in *formazione,* e nelle donne un organismo *formato,* ma d' altro lato è innegabile, che l'organismo della donna non puossi considerare uguale per forza di resistenza a quello dell' uomo, che la donna ha una speciale missione fisiologica da compiere, la riproduzione della specie, per la quale richiedesi che il suo organismo non venga molto logorato. E giustamente perciò molti han considerato, che siccome la debolezza della donna conduce alla debolezza della razza sia d' interesse sociale, che si protegga la donna dai danni di un lavoro eccessivo. Nè si dica, che così venga violata la *libertà individuale* della donna, perchè rispondiamo, che in società bene organizzate e progredite, in società in cui i sentimenti *altruistici* preponderano sugli altri sentimenti, la libertà eslege è *libertà liberticida;* il restarsi impassibile dello Stato di fronte ad individui che logorano l'organismo, perchè stretti da estremo bisogno, sarebbe la negazione assoluta del principio di *socievolezza.* È bisogno adunque che il *diritto* stenda anche il suo impero sui rapporti tra le donne operaie e gli intraprenditori.

Il dissidio maggiore però fra gli scrittori è riguardo alla limitazione delle ore di lavoro per gli adulti.

Infatti alcuni vorrebbero distinguere il caso, in cui l' eccesso di lavoro è l'effetto di un contratto, dal caso in cui non lo è, per sostenere che nel primo lo Stato

abbia il diritto di intervenire col dichiarare interdetti i contratti di simile genere con apposite leggi, e sancire la nullità, qualora avessero luogo; e nel secondo no. Credono che nell'ultimo caso sia illegittimo l'intervento dello Stato, e quindi inutile la *funzione giuridica* di esso, perchè gli adulti non han bisogno di tutela, come i fanciulli e le donne, e perchè il danno che la società potrebbe soffrire sarebbe molto limitato. Ed ecco al solito sconosciuto il carattere *etico* dell' *economia,* e riguardato unicamente l' *egoismo,* o degli individui, o della società intiera. Non si pensa che il principio di socievolezza contraddice a tali ragioni, non si pensa che l' operaio per lo più non si sottomette liberamente ad un eccessivo lavoro, ma costretto dal bisogno o dalla fame: per non dire, che la società risente anco gravi danni dallo eccessivo lavoro degli operai.

Noi crediamo al contrario, che leggi opportune, secondo la natura dell' industrie, debbano determinare le ore di lavoro, e siamo lieti di potere addurre a sostegno della nostra opinione il seguente passo dell'opera del LAMPERTICO sul *Lavoro;* « quei provvedimenti, i quali preservano non che la salute, la vita, riconosceransi quindi tanto imperiosamente richiesti dalla scienza economica che senza questo il soggetto stesso della legge economica logorerebbesi, e finalmente risolverebbesi in larva. L' economia e la tecnologia non ebbero per lungo tempo in mira se non l' oggetto della legge economica, cioè i beni nelle condizioni del maggior aumento possibile; dimenti-

carono il soggetto di essa ossia l'uomo, trascurando per conseguenza quelle più diligenti industrie, che tendono ad alleviare la sua condizione e facendo a fidanza illimitata nelle sue forze inesauribili. »

E si noti, che la limitazione delle ore di lavoro non solo giova a conservare l'organismo dell'operaio ma anche a non far ribassare di molto il *salario.* Ed infatti le *Trades Unions* in Inghilterra domandano la giornata normale del lavoro per questa ragione sopra tutto.

Crediamo adunque, che la *funzione giuridica* dello Stato debba estendersi anche alla determinazione delle ore del lavoro, secondo la natura delle industrie.

L' altro quesito, che si presenta è, se lo Stato debba prescrivere le misure di precauzione necessarie per attenuare od allontanare i pericoli, che minacciano la vita e la sanità degli operai.

Se volgiamo l' occhio all' Inghilterra troviamo gli *atti* del 1802, del 1833 e del 1874, che racchiudono una armonica serie di disposizioni legislative riguardanti non solo il lavoro in sè, ma anche l' *igiene.* Si noti però, che il sistema inglese in ordine all' *igiene* è così ordinato : la legge dichiara quali siano le industrie nocive e pericolose e stabilisce le precauzioni che debbono adoperarsi per evitare danni o pericoli, sancisce una pena speciale per i casi in cui il danno si è avverato, e per negligenza. È un sistema *repressivo,* anzichè *preventivo,* da molti ritenuto perciò compatibile colla libertà dell' industria. Ma in tempi a noi più vicini si è creduto necessario adottare il si-

stema *preventivo,* cioè attuare l'impianto di una fabbrica o l' esercizio di un' industria senza un preventivo permesso dell' autorità.

Noi crediamo, che il sistema di *prevenzione* sia da preferirsi, ma unicamente per le industrie *nocive* e *pericolose,* riconosciute come tali dalla legge.

Nè crediamo, si possa mettere in dubbio il diritto dello Stato a fare *leggi* su tale riguardo, quando il concetto dello Stato si accoglie in quel senso, di cui sopra abbiamo fatto parola, che è il vero concetto *positivo* e moderno. Vediamo noi infatti, che non solo in Inghilterra, ma in tutte le più culte nazioni di Europa si sono promulgate speciali leggi per la protezione della salute e della vita degli operai.

Anzi notiamo, che nella Svizzera oltre la pena *pecuniaria* è stabilita per i trasgressori la pena della *prigionia.*

Alla questione, di cui trattiamo, si lega intimamente l' altra concernente la *responsabilità* dei proprietarî di fabbriche, miniere, cave ed officine per i danni prodotti agli operai da infortuni, fuori dei casi di negligenza imputabili al danneggiato, di forza maggiore e fuori del caso fortuito.

In Italia abbiamo già il Progetto dell' On. Berti, che ha per obbietto di stabilire opportune disposizioni legislative sulla materia. Alcuni hanno creduto che le disposizioni del codice civile siano sufficienti per risolvere le quistioni intorno alla responsabilità dei padroni, dei fabbricanti ecc. Ma giustamente fu osservato, che queste disposizioni riguardano il fatto

individuale, momentaneo dell' uomo, in quanto è cagione di danno ad altro uomo, e non si prestano per le complesse questioni che possono sorgere nell' industria collettiva. Il progetto adunque presentato alla Camera ha la sua ragion d' essere e merita di essere tenuto presto in seria considerazione.

Noi quì non entriamo nell' esame delle molteplici questioni sorte nel formulare le disposizioni legislative in ordine alla responsabilità dei proprietarî di fabbriche, officine, ecc., perchè non intendiamo fare un lavoro di *legislazione industriale*, ma solo additare i fatti economici, sui quali debba estendersi l'impero del *diritto*. Non possiamo fare a meno di accennare alla gravissima questione intorno alla *prova* dell' infortunio.

Secondo il progetto ministeriale fu posto a carico del proprietario, architetto od intraprenditore l'onere della prova per dimostrare, che il danno fu prodotto da caso fortuito o da negligenza della persona danneggiata: si ammise, cioè, una presunzione di colpa da parte loro fino a prova in contrario. Ma la Commissione legislativa credette, che cotesta innovazione radicale ai principî comuni del dritto civile in ordine alla prova fosse ingiustificata e pericolosa, e propose che i proprietarî debbano essere dichiarati responsabili degli infortuni del lavoro, quando non abbiano adoperato tutte le misure preventive stabilite dai regolamenti. Gli articoli formulati dalla Commissione furono i seguenti:

Art. 1. « I proprietarî ed esercenti di miniere, cave

ed officine a motore meccanico, e gli imprenditori di costruzioni urbane, gli ingegneri, gli architetti ed i preposti ai lavori sono tenuti ad adottare tutti i mezzi di preservazione prescritti da regolamenti speciali a tutela della salute e della vita degli operai. »

Art. 4: « I proprietarii od esercenti, gli imprenditori, ingegneri, architetti e preposti che non curino l'osservanza delle norme preservative prescritte dai regolamenti, sono responsabili del danno occasionato dagli infortuni, avvenuti sul lavoro ed a causa di esso. Cessa tale responsabilità, quando sia provato che il fatto avvenne per negligenza, imputabile soltanto al danneggiato, per caso fortuito o per forza maggiore ».

Ma il Berti ha osservato, che la commissione con queste modifiche entra in una via che non ha facile uscita, e che invece di risolvere la questione proposta, ne suscita altre infinite, di cui rimanda ai regolamenti la soluzione. E noi conveniamo col Berti, che le modifiche apportate dalla Commissione sono dannose agli operai, perchè le moltiplicate ispezioni non giungeranno omai a dimostrare in modo chiaro, se i regolamenti siano stati eseguiti, e perchè avvenuto l'infortunio riesce nella maggior parte dei casi impossibile constatare, se fossero state usate le precauzioni richieste dai regolamenti. E giustamente osserva poi il Gobbi, che l'imprenditore è sempre meglio in grado di provare che egli aveva preso tutte le cautele necessarie ad impedire il disastro, che non l'operaio, il quale è la parte che ha meno esperienza ed

è più debole. Dichiariamo tuttavia, che nulla vieta che accanto al principio dell'*inversione delle prove* stia il regolamento, di cui la Commissione si fa strenua sostenitrice (1).

L'altro grave quesito, che ci si presenta, è quello, di sapere, se lo Stato abbia il dovere di dare lavoro a coloro che lo richiedono.

Sebbene tale questione rifletta propriamente la funzione *economica* dello Stato, pure, avendo essa un lato *giuridico*, è necessità occuparcene brevemente.

Che ogni cittadino abbia il dovere di lavorare e che lo Stato debba avere cura di mantenere una sufficiente quantità di mezzi di sussistenza, fu una dottrina sostenuta da TOMMASO D'AQUINO e da tutti gli scrittori del medio-evo, che si occuparono di politica. Se risaliamo ai tempi di Grecia e di Roma troviamo nel fatto riconosciuto il *diritto al lavoro*, sebbene non fosse stato con tal formola contemplato dalla legislazione di quei popoli. In Atene, dice il BLANQUI nella sua *Storia dell' economia*, il pubblico erario era una specie di borsa comune, dove venivano ad attingere tutti i cittadini poveri. A Roma le *largizioni* alla plebe erano gratuite.

Ma lasciando la storia accenniamo di volo le ragioni addotte a favore e contro il *diritto al lavoro.*

FICHTE ritenne, che il fondamento giuridico e naturale della proprietà sia il lavoro e che colui che

(1) Vedi Cimbali, op. cit.; Schupfer, *La responsabilità dei padroni per gl' infortuni del lavoro*, Roma, 1883: Berti, op. cit.

non lavora non ha diritto di domandare alla società i mezzi necessarii all' esistenza. Aggiungeva però: 1° che il diritto di possedere una somma di beni indispensabili ai bisogni, cioè al nutrimento, al vestito, all' abitazione, sia un diritto inalienabile; 2° che l'individuo, il quale non ha da vivere, non deve nè riconoscere, nè rispettare la proprietà altrui, per la ragione che i *principî del contratto sociale* non vennero per lui rispettati. Concludeva col dire, che ogni individuo ha diritto per vivere ad una parte di beni, che ogni cittadino deve lavorare, e che lo Stato deve fornire i mezzi di lavoro.

Ed il Considèrant osservava, che la condizione *sine qua non* per la legittimità della proprietà è che la società riconosca nel proletario il *diritto al lavoro* e che essa gli assicuri altrettanti mezzi di sussistenza per un dato esercizio di attività. Eppure, soggiunge egli, oggi non solo a chi domanda lavoro, non se ne dà, ma, se occorre, se ne fa di lui un colpevole di *mendicità e vagabondaggio.*

Così questi due pensatori, per non dire di altri, muovendo dal principio che la specie umana è collocata sulla terra per viver e svilupparsi, e che, senza la vita sociale, questo fine non puossi raggiungere, vengono alla conseguenza che ogni individuo, che faccia parte di una società, abbia il *dovere* di lavorare nell'interesse proprio e della società, ed abbia nel tempo stesso il *diritto di chiedere lavoro* dallo Stato, quando gli è stato impossibile trovarne.

Tale dottrina fu accolta da alcuni riformatori po-

litici in Francia ai tempi della rivoluzione del 1789, e la Costituzione del 1793 contenne un articolo così formulato: « i soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve dare sussistenza ai cittadini sventurati, sia provvedendoli di lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non sono in grado di lavorare. » Nel 1848 fu infine solennemente proclamato il principio del *diritto al lavoro.*

Gravi però furono le conseguenze derivate dall'essersi in quei tempi riconosciuto con legge il *diritto al lavoro,* perchè le domande di lavoro furono eccessive, al punto che mancarono allo Stato i mezzi per potere soddisfare i desiderî dei richiedenti. E gli economisti contrarî al principio del *diritto al lavoro* si avvalsero e si avvalgono di questo esempio storico per dimostrare l'assurdità e l'ingiustizia di esso.

Noi non crediamo, che questo esempio sia sufficiente a distruggere un principio, tanto più che in quei tempi le condizioni speciali di vita sociale del popolo francese presentavano tali anomalie da rendere difficile, se non impossibile, un assettamento sociale conforme ai desiderii della scienza. Val meglio discutere la legittimità di quel principio.

Coloro che combattono il *diritto al lavoro* adducono molti argomenti, di cui alcuni di niuna importanza. Due però ci sembrano meritevoli di esame, l'uno *giuridico,* l'altro *economico.*

L'argomento *giuridico* suolsi così esprimere: « il principio del diritto al lavoro distrugge il diritto di proprietà ed inevitabilmente deve condurre lo Stato

ad occupare la proprietà privata, per offrire lavoro a coloro che lo domandano. » La conseguenza sarebbe quindi, secondo coloro che così argomentano, il *comunismo.*

L'argomento *economico* si risolve nelle considerazioni che lo Stato, ammesso il diritto al lavoro, si trasformerebbe in *industriante*, *agricoltore, commerciante,* ecc., e ne verrebbe danneggiata la produzione della ricchezza, perchè gli *enti collettivi,* e propriamente lo Stato, non sono riusciti mai a dar nel campo economico più di quanto dà e può dare l' individuo colle proprie preveggenze e sotto lo stimolo del proprio interesse diretto.

I due cennati argomenti, a dire il vero, non ci sembrano invincibili. Senza dubbio, ammesso il diritto al lavoro, lo Stato avrebbe bisogno di capitali fissi e circolanti per dare lavoro a coloro che lo chiedono, ma non perciò dovrebbe togliere al capitalista od al proprietario una parte di capitale o di proprietà. Si potrebbe costringere costoro ad impiegare una parte del capitale o di proprietà, determinata alla stregua del bisogno, allo scopo di soddisfare la domanda dei lavoratori. Proprietarî e capitalisti otterrebbero in compenso una parte degli utili. Così molte terre, che oggi giacciono incolte verrebbero coltivate, molti capitali che sono infruttiferi verrebbero utilmente impiegati. Nè con questi rimedi si potrebbe giungere al comunismo. Si potrebbe osservare ancora, che la *proprietà* e la *libertà,* e qualunque altro diritto o prerogativa umana, non sono illimitati, ma sottoposti a restrizioni varie,

richieste dalla necessità di mantenere non solo l' ordine, ma anche di promuovere il benessere sociale.

Ed in quanto all' argomento *economico* si potrebbe osservare, che non solo l' individuo, ma anche le grandi associazioni, fra le quali lo Stato, riescono, e talora queste meglio degli individui, a conseguire scopi economici. Per molte industrie lo esercizio da parte dello Stato non riescirebbe dannoso.

Tuttavia, non ostante la debolezza degli argomenti contro il principio del *diritto al lavoro*, non ci crediamo autorizzati a sostenere questo principio per le molte difficoltà spesso inestricabili che si incontrano, dal momento che si riconosce in tutti il *diritto di chiedere lavoro.* Dovrebbero, senza dubbio mettersi limiti a questo diritto, perchè altrimenti lo Stato potrebbe trovarsi nella condizione di non avere lavoro da dare ai richiedenti. Or appunto questi limiti non possonsi stabilire per legge.

Le difficoltà dell' applicazione del principio dipendono dalla erroneità del principio stesso. Il *diritto al lavoro* supporrebbe un *dovere* in tutti i consociati a far parte d' una data aggregazione sociale, il divieto di emigrare, ciò che non può essere logicamente ammesso, perchè riluttante alla natura stessa delle cose. Crediamo per il contrario, che appunto perchè niuno può essere obbligato a far parte di una società lo Stato abbia il *diritto di costringere al lavoro,* e che in conseguenza per esercitare un tal diritto deve attuare utili provvedimenti per tutti coloro che sono *oziosi e vagabondi.*

Come vedesi, la questione filosofico-giuridica ed *economica* si converte in una questione attinente al diritto di *repressione* o meglio, alla funzione *repressiva* dello Stato.

Scrive sul proposito il Prof. LUCCHINI: « il lavoro è la base degli odierni reggimenti democratici, è l'arco di volta dell' attuale società: e lo Stato che lo pone a fondamento delle proprie istituzioni repressive e preventive non fa che consacrare un principio di ordine e di conservazione. Il lavoro è il massimo coefficiente di onestà e di moralità: e lo Stato che costringe gli oziosi a lavorare adempie ad un' obbligo politico verso il consorzio sociale, e niente affatto giuridico verso gli individui che sono passivi della coercizione allo stesso modo che essa adopera quando provvede alla salute, all' igiene, all' istruzione, all' educazione pubblica. » (1)

Ma qui si potrebbe dire: non è un' ingiustizia facilitare al vizioso il mezzo di trovare lavoro e negarlo all' onesto operaio? Così sarebbe, se noi negassimo in modo assoluto la facoltà al Governo di venire in soccorso di coloro che mancano di lavoro. Il RICCARDO riconobbe la necessità delle *Case di lavoro* per gl'indigenti che non trovano lavoro, ma osservò che esse debbono essere come i granai di abbondanza, che si aprono ai tempi del caro. E ciò niuno può negare. Ma noi vogliamo sostenere qualche cosa di più; siccome la missione dello Stato non è solo conservare

(1) Lucchini, *Sull' ammonizione ed il domicilio coatto.*

l' ordine giuridico ma anche promuovere il benessere generale, e fare sì che vengano rimosse le cause determinanti le azioni contrarie all'ordine sociale, così anco nell'esercizio della funzione di *prevenzione sociale,* di cui sopra fu parola, lo Stato ha il dovere di provvedere secondo le circostanze, che l'onesto operaio mancante di lavoro abbia un' occupazione. Ma con ciò non intendiamo sostenere il principio del *diritto al lavoro*, ma solo mostrare che nella funzione sociale di *prevenzione* entra quel dovere, dovere *politico,* che non può generare un *diritto* esigibile nel cittadino.

Altra grave questione da risolvere intorno al *contratto di lavoro* si presenta, ed è quella della *partecipazione degli operai ai profitti.*

Nel 1867 ENGEL, che può considerarsi come il capo della nuova scuola economica tedesca, in una sua opera sul *contratto di lavoro* sostenne, che uno dei migliori mezzi per risolvere la *quistione sociale* è la *partecipazione al profitto.* Ed egli dalla teoria passando alla pratica, conoscendo gli ottimi risultati che per essa BRIGGS avea ottenuto in Inghilterra, introdusse tale istituzione in Berlino nella fabbrica di Borchet, dove produsse le stesse conseguenze.

Alcuni hanno combattuto il principio della *partecipazione al profitto,* adducendo varie ragioni, fra le quali, come fece il PRINCE-SMITH, l' inconveniente delle facili discordie fra operai ed intraprenditori. Altri ànno esitato ad accettarlo pur riconoscendo, che nella pratica non abbia prodotto gravi conseguenze. Si osserva che la scienza non è ancora nelle condizioni di dire

l' ultima parola a favore o contro il sistema della *partecipazione al profitto*, perchè non sono mancati casi di insuccesso.

Si dica quel che si voglia, di fronte alle opposizioni degli uni ed alle esitazioni degli altri sorge incontrastabile il fatto, che ovunque quel sistema si è applicato non ha prodotto conseguenze funeste, onde sembra doversi accettare; la *pratica* è più eloquente di qualsiasi *teoria*. Dichiariamo però, che il principio della *partecipazione* degli operai al profitto non può accettarsi come rimedio assoluto, come han preteso alcuni, per risolvere la questione sociale, sibbene come uno degli opportuni rimedî.

La questione però della *partecipazione dell'operaio al profitto* non è tanto grave dal punto di vista *economico*, quanto da quello *giuridico*, perocchè grave lotta èvvi nello stabilire, se, come crede fra gli altri il Bohmert, quel sistema debba lasciarsi libero, cioè se debba lasciarsi in facoltà degli intraprenditori lo adottarlo o meno, o se invece debba essere imposto dallo Stato con opportune disposizioni legislative. (1)

Alcuni hanno sostenuto la prima tesi adducendo per ragione le difficoltà che si incontrerebbero nel fissar la quota degli utili, e le conseguenze gravi che potrebbero derivarne. Si domandano infatti costoro: chi si avrà il diritto di fissare la quota giusta nella partecipazione del lavoro e del capitale? Chi si arrogherà la facoltà di distinguere con esattezza la ca-

(1) Böhmert, *Della partecipazione ai profitti*, Milano.

pacità, l' abilità individuale o la qualità, la quantità ed i modi del lavoro da ciascuno operaio eseguito?

Si osserva poi, che coll' imporre la partecipazione si porterebbe inciampo alla libertà ed indipendenza degli intraprenditori. Concludono perciò, che per la *partecipazione agli utili* è meglio affidarsi alla moralità, al buon senso, all' equità degli intraprenditori.

Le difficoltà cennate sono innegabili, se si ammette che lo Stato debba con particolari disposizioni legislative stabilire le quote spettanti agli operai sugli utili ottenuti. Ma noi non crediamo, che l'ufficio dello Stato debba essere questo in ordine al sistema della *partecipazione agli utili*. Noi respingiamo l' *assolutismo* nella scienza, e poichè i fenomeni *economici* sono di natura varia, così varie debbono essere le norme regolatrici di essi, e non possono stabilirsi norme assolute per tutti.

Or vi sono *industrie*, che sono meno delle altre soggette all' influenza di avvenimenti che frustrano le speranze degli utili conseguibili, e per queste la partecipazione ai profitti potrebbe essere imposta dallo Stato. Ma per le altre no, perchè essendo più facili le perdite e dovendo per giustizia l' operaio partecipare anche ad esse, invece di favorire la condizione degli operai, si potrebbe renderla più triste. Crediamo adunque utile la distinzione sopra cennata, per riuscire ad una soluzione equa della questione.

Osserviamo ancora, che non può ammettersi che lo Stato fissi la *quota* di utili spettanti all' operaio. Fissar si può solo in astratto il *minimo* della parte-

cipazione, e per certe industrie si potrebbe vietare che la quota degli utili si dia in natura.

Come si vede, la questione non è suscettibile di una risoluzione assoluta, categorica. Ciò che in modo assoluto può ammettersi è che lo Stato deve stabilire norme legislative generali per regolare il sistema della partecipazione ai profitti, che per certe industrie può, anzi deve imporli, per altre deve lasciarne l'applicazione alla libertà degli intraprenditori.

E se qui richiamiamo alla mente ciò che abbiamo detto per i *salari*, si vedrà, che nel caso in cui fra operai ed intraprenditori non sarà convenuta la partecipazione agli utili, la legge sui *salari* servirà come garenzia della più possibile equa retribuzione del *lavoro*.

Altre questioni sorgono in ordine al *lavoro*, ma di minor importanza secondo noi, e quindi preferiamo di non intrattenerci, sicuri che le idee brevemente esposte intorno alle questioni più importanti siano sufficienti per dimostrare, che una legislazione sul *lavoro* è necessaria, e che estendendo l' impero del *diritto* su questo fenomeno economico complesso si giungerà a risolvere parecchi frai problemi costituenti la *questione sociale.*

Un altro aspetto della *lotta pel diritto* nella *vita economica* si osserva, quando ci facciamo a considerare il fenomeno della *libera concorrenza.*

Il principio economico della *libera concorrenza,* strenuamente sostenuto dagli economisti della così detta scuola *liberale* o *Manchesteriana*, perchè rite-

nuto qual principio fecondo di utilissimi effetti in ordine alla produzione, alla distribuzione ed al consumo delle ricchezze, è seriamente combattuto dai socialisti come principio sovversivo dell'ordine sociale, e sorgente di buona parte degli odierni mali economici. E così mentre i *vecchi* economisti, o meglio gli economisti *classici,* ritengono la *libera concorrenza* qual sinonimo di *ricchezza,* di *progresso,* di *benessere sociale,* invece molti dei *moderni* economisti, gli ecomisti positivisti, altamente proclamano che essa importa *dominio* del forte economicamente sul debole, del capitalista sull' operaio, delle grandi industrie o delle grandi fabbriche sulla piccola industria, e dimostrano, che tanto essa quanto la libertà del lavoro si fondano sull'egoismo, il quale, se non viene moderato, invece di essere la causa di vantaggi economici è causa di disordini sociali e di molte ingiustizie. La libera concorrenza per costoro è sinonimo di dispotismo di coloro che sono più forti economicamente, e di *miseria* dei più. MARLO, uno dei più accaniti avversarii della libera concorrenza scriveva: « la libera concorrenza è la sanzione del furto indiretto manipolata in forma di libertà del lavoro ».

Ciò premesso è facile vedere, che se il principio della *libera concorrenza,* ritenuto come fondamentale alla scienza delle ricchezze, è così gravemente discusso dai moderni economisti, è necessità esaminare se la *funzione giuridica* dello Stato estesa a quel principio possa dirimere le controversie sorte.

Fa d'uopo esaminare prima le ragioni addotte a

favore e contro quel principio per poter poi venire allo esame della necessità o meno di leggi giuridiche regolatrici della *concorrenza.*

La concorrenza, dicono gli economisti della scuola *classica*, è il risultato inevitabile della libertà industriale e giova a prevenire i *monopoli artificiali.* Essa produrrebbe alcuni utili risultati rispetto ai tre principali ordini di fenomeni economici, che sono la produzione, la distribuzione e la consumazione della ricchezza. Gli utili risultati sarebbero i seguenti:

1° distribuzione naturale, non artificiale dei produttori nelle diverse industrie, ed anche delle professioni, secondo la *capacità* e l'*inclinazione*;

2° *emulazione,* perchè tutti i produttori entrano in gara fra loro, tanto per l'*attività,* quanto per la *diligenza* ed il risparmio;

3° invenzioni o scoperte, ed in una parola *progresso* in tutti quei mezzi che giovano alla produzione delle ricchezze;

4° aumento dei prodotti, e quindi buon mercato di essi:

5° equilibrio tra la *domanda* e l'*offerta,* tra la produzione ed il consumo delle ricchezze.

In considerazione di questi vantaggi, che vengono astrattamente dedotte, senza dati positivi, dal principio della *libera concorrenza,* gli economisti della scuola classica si credono autorizzati a sostenere che la concorrenza sia la sorgente precipua della ricchezza e del benessere sociale.

Non la pensano così alcuni economisti, che stu-

diano i fenomeni economici nella realtà, come essi stessi dicono. Esaminiamo le loro ragioni:

Luigi Blanc nella sua opera sull' *Organizzazione del lavoro* dice in brevi termini così: la concorrenza è per il popolo un sistema di esterminio. Che cosa è difatti la concorrenza relativamente ai lavoratori? È il lavoro messo all'asta. Un intraprenditore ha bisogno di un operaio; gliene si presentano tre. Uno ha moglie e due bambini e dimanda 3 franchi; l'altro ha la moglie solamente e domanda 2 franchi e mezzo; il terzo è solo e chiede due franchi. La preferenza è data a quest'ultimo. Che avverrà dei due primi proletarî esclusi?

O si lasceranno morire di fame o diventiranno ladri, ed allora il boia e la galera li attende. Nè il terzo può dirsi fortunato, perchè può sopravvenire un quarto lavoratore robusto, che possa fare risparmio di spesa e dimanderà meno di due franchi, ed il salario ribasserà. Dunque, conclude Blanc, sotto l'impero della concorrenza illimitata il ribasso dei salari è un fatto necessariamente generale e non punto eccezionale, e porta alla soppressione di un certo numero di operai. La concorrenza produce perciò, secondo i socialisti, la miseria, e siccome la miseria, come risulta dalle statistiche, è spaventevolmente prolifica, la fecondità del povero getterà nella società una moltitudine di infelici che hanno bisogno di lavorare e non trovano lavoro.

Ecco i danni gravi della concorrenza rispetto ai lavoratori, secondo i socialisti.

Qual vantaggio produce per le classi medie? Nessuno, ripetono essi. Infatti, mentre gli economisti della scuola di Smith e Say affermano che essa produce il *buon mercato*, Blanc sostiene che nel sistema della concorrenza il buon mercato non è che un beneficio provvisorio ed ipocrita: esso dura fino a quando vi è lotta, ma appena il più ricco ha messo fuori combattimento tutti i suoi rivali, i prezzi risalgono. La concorrenza mena al monopolio: per la stessa ragione il buon mercato conduce alla esagerazione dei prezzi, di guisa che dopo essere stata un' arma di guerra pei produttori diviene presto o tardi per i consumatori una causa di povertà.

Nè ciò è tutto, soggiungono i socialisti e gli economisti positivisti: la concorrenza produce una spaventevole corruzione morale. I sontuosi magazzini assorbono i modesti, i fallimenti si moltiplicano, e poi il disordine generale atto a risvegliare nell'animo di ognuno la gelosia, la diffidenza, l'odio, a spegnere a poco a poco tutte le aspirazioni generose e disseccare tutte le sorgenti della fede, dell' abnegazione, a generare la frode, la sofisticazione, l' inganno nella qualità dei prodotti. La falsificazione delle merci ingenerata dalla necessità della concorrenza non solo produce il danno economico della cattiva qualità delle merci e la rovina di quei produttori, che non sono nella condizione di usare frodi commerciali, ma anche molto spesso si converte in un attentato alla pubblica salute.

Ecco le ragioni principali addotte da alcuni eco-

nomisti e specialmente dai socialisti contro la *libera concorrenza.*

Qualcuno si meraviglierà forse al veder che noi, quando vogliamo accennare le argomentazioni contro alcuni principî economici sostenuti dalla scuola *classica,* ricorriamo ai socialisti. Ma non si meraviglierà chi conosce l' odierno movimento scientifico e l' importanza degli studî fatti dai moderni socialisti. Noi crediamo col MAMIANI e con altri dotti pensatori, che la parte critica dei moderni socialisti debba tenersi in seria considerazione, da chi intende esaminare con imparzialità le quistioni economiche dei nostri giorni.

E dopo ciò ci domandiamo: esistono realmente i vantaggi della libera concorrenza indicati dagli economisti della scuola classica? Non lo crediamo. Infatti il ribasso dei prezzi dei prodotti e l' aumento del consumo si ottengono coll' inganno del consumatore, cioè coll' alterazione e falsificazione dei prodotti, oppure colla riduzione del salario degli operai, riduzione che ordinariamente si ottiene col prolungamento delle ore di lavoro. Nè, a dire il vero, puossi affermare che realmente si aumenti il consumo dei prodotti e che quindi la libera concorrenza sia favorevole ai consumatori. Infatti, come bene osserva lo SCHUREN, la condizione della classe operaia inglese, non ostante il principio della libera concorrenza assoluta, non si è per nulla migliorata, il che dimostra che da esso non è derivato veramente un aumento nel consumo dei prodotti.

Mercè la *libera concorrenza*, senza dubbio, si avvera un aumento nella produzione e quindi un aumento nella domanda di lavoro: ma cotesto aumento si ottiene col prezzo della vita infelice dell' operaio. Ed è giustizia ed umanità ricercare così picciolo bene con tanto grave danno dell' operaio?

Un grave errore degli economisti della vecchia scuola, crediamo noi con alcuni economisti moderni, si è quello di credere che l'*egoismo* sia il fondamento della scienza economica; che l' individuo abbandonato a sè stesso nel campo economico tende a produrre sempre più ricchezza per il suo bene, e nel far ciò fa anche il bene degli altri, e che quanto più questa lotta economica si accentua fra gli individui, tanto più si eleva la produzione della ricchezza. Essi però non si sono accorti, che sino ad un certo punto l' *individualismo* è causa di aumento di ricchezza, ma al di là è causa di disarmonie sociali e di disquilibrio economico.

Ed appunto per tali conseguenze, derivanti dall' eccedente individualismo, molti moderni pensatori hanno sostenuto, che il principio etico deve essere la base dall' economia politica ed ànno proclamato che la scuola di MANCHESTER è scuola *materialista*.

E gli economisti della scuola *classica*, a dire il vero, non negano la evidenza dei mali sopracennati, ma credono che causa di essi non sia la libera concorrenza, sibbene la non universale attuazione di essa nella vita economica. Scrive infatti il DUNOYER, che la coneorrenza fino ai nostri giorni non si è vi-

sta che in limiti troppo ristretti, fra un numero limitato di produttori, e perciò essa non ha potuto produrre che effetti momentanei con grave danno di alcuni concorrenti.

Tale considerazione non ha valore alcuno, sia perchè poggia sopra un'ipotesi impossibile ad avverarsi, sia perchè non distrugge le ragioni degli avversarî Infatti è impossibile, che il principio della concorrenza libera possa avere un' applicazione universale nel mondo economico, quando cause diverse ed indeterminabili concorrono allo sviluppo d' interessi opposti fra i produttori di una stessa nazione o tra quelli di nazioni diverse. E quando anche poi la libera concorrenza fosse attuata in più larghi confini, che non sono gli attuali, condurrebbe sempre al danno economico di un numero più esteso di produttori e di consumatori. Come si può mai da una lotta grave, che si agita fra molti produttori ottenersi un risultato utile senza danni rilevanti? L' *individualismo sconfinato* deve necessariamente condurre ad una lotta aspra, da cui non può derivarne che un numero sparuto di beni con una lunga sequela di mali. Ma produca pure, per ipotesi, un numero di beni alquanto inferiore a quello dei mali, non è prudenza cercar un mezzo di ottenere gli stessi vantaggi con un minor numero di mali? Si noti intanto, che alcuni economisti della scuola classica hanno riconosciuto che parecchi mali derivano dalla libera concorrenza e che bisogna porre rimedî. Così lo STUART MILL negli ultimi tempi, considerando che la libera concorrenza ha prodotto la

frode, la sofisticazione delle merci, apertamente ha dichiarato; 1° che su questo punto i socialisti ànno realmente dimostrato l'esistenza di un male grave e che tende ad aggravarsi sempre più a misura che la popolazione e la ricchezza crescono: 2° che la società non ha ancora messo in opera tutti i mezzi che già possiede per combattere questo male, perchè le leggi contro la frode commerciale sono difettosissime e la loro esecuzione lascia molto a desiderare. Vi sono mezzi, dice egli, per combattere quelle frodi che toccano più da vicino il popolo, e fra essi indica la fondazione delle società cooperative di consumo, mercè le quali i consumatori possono fare a meno dei venditori a minuto e provvedersi direttamente dai mercanti all' ingrosso.

Ma quì è da osservare, che il rimedio riguarderebbe solamente uno dei danni della libera concorrenza e propriamente l' interesse dei consumatori, e non gli altri, ma esso non è veramente efficace allo scopo, nè facilmente attuabile. E per chiarire quest' ultima osservazione notiamo, che la grande difficoltà che si presenta consiste nel trovar gerenti fedeli, perchè coloro che compongono l'associazione non possono esercitare un sindacato diretto e completo. E poi quale efficacia possono avere le società cooperative di consumo per le frodi economiche in grande?

Blanc come rimedio ai danni della libera concorrenza propose gli *opifici sociali o nazionali* (*atel iers nationaux*). Dimostrò dapprima la necessità: 1° che il governo levasse un prestito, il cui prodotto dovea

impiegarsi nella creazione di opificî nazionali in tutti i più importanti rami dell' industria ; 2° che tali opificî fossero retti da statuti emanati dal governo. Le basi di questi statuti doveano essere le seguenti: 1° eguaglianza di salarî , per impedire ogni concorrenza fra gli individui; 2° associazione fra i diversi opificî per impedire la concorrenza fra le industrie; 3° elezione applicata alla gerarchia; 4° sull' utile netto bisognava prelevare un fondo di riserva destinato al mantenimento dei vecchi e degli ammalati , all' alleviamento delle crisi che potessero colpire le diverse industrie.

Blanc credette, che organizzando in tal modo il lavoro potevasi facilmente riuscire a distruggere i mali della libera concorrenza.

Ma, a dire il vero, il sistema mancava di fondamento.

Un principio tendente a scuotere le basi delle istituzioni da lui consigliate fu l' uguaglianza del salario, la quale, se a prima vista sembra che possa impedire la concorrenza degli individui , attentamente considerata rivela i danni che da essa conseguono e specialmente quello di uccidere l'*emulazione* (la quale entro *certi limiti* è sorgente di utili effetti per i produttori e per i consumatori), ed in pari tempo è causa della ingiusta retribuzione del lavoro. L' uguaglianza del salario è principio disorganizzatore del lavoro.

E poi quante difficoltà pratiche non si presentano per ottenere coll' impianto di quegli *opificî* una buona organizzazione del lavoro ?

Alcuni economisti per riparare ai mali della libera concorrenza hanno proposto il ristabilimento delle *corporazioni di arti e mestieri*, e dicono, che bisogna riorganizzare la società odierna disorganizzata dalla *libertà di lavoro* con quelle istituzioni, ristabilite con alcune modificazioni. Si riconosce, che nelle corporazioni del medio evo erano penetrati difetti ed abusi, ma si proclama, che fu un errore distruggerle in un colpo, perocchè non solo l' operaio fu gettato in un triste isolamento, ma si agevolò ai più forti economicamente la via per sottomettere i più deboli , e si fomentò la grave lotta che oggi ferve nel campo economico con funesti risultati.

A noi non sembra però, che le corporazioni rispondano più ai bisogni economici, perchè non si conciliano colla grande industria, coi mezzi potenti di comunicazione odierni e colla libertà di domicilio. (1) Bisognerebbe apportar modificazioni profonde, le quali in fine non ci darebbero che istituti di semplice *associazione produttiva,* ma non vere *corporazioni.* Colla creazione delle *corporazioni,* adunque, la *funzione giuridica* dello Stato non determinerebbe sicuri miglioramenti nella vita economica.

Secondo LASSALLE, colle associazioni produttive si otterrebbe un' organizzazione del lavoro di immenso

(1) Osservava bene il Wagner, a proposito di coloro che vogliono ristaurate le *corporazioni*, che spesso nel trattare quistioni sociali si dimentica, che noi abbiamo da fare con una massa di popolazione ben diversa da quella che esisteva 200, 100 ed anco 50 anni addietro (*Rede*, etc. pag. 15.)

vantaggio non solo riguardo alla buona divisione, ma anche riguardo all'aumento della ricchezza, e si eliminerebbero le triste conseguenze della concorrenza. Esse tolgono il rischio , perchè non ci sarebbe concorrenza fra loro, impediscono l' ingorgo della produzione e le crisi; migliorano le condizioni di vita dei piccoli borghesi, degli artigiani, degli impiegati, dei maestri, ecc. Egli domandava a tale fine, come già abbiamo detto, l' aiuto dello Stato per aver i capitali occorrenti.

A dire il vero, il sistema delle *associazioni produttive* convenientemente applicato ripärerebbe a molti mali economici odierni senza limitare tirannicamente la libertà individuale. Ma, a nostro modo di intendere, è un rimedio che bisogna adottare quando ogni altro è esaurito, e quando circostanze speciali lo rendono opportuno.

Si potrebbero prima tentar altri rimedii. Così contro la *frode commerciale*, ch' è uno dei mezzi validi di cui si avvalgono i commercianti o i produttori in genere per far concorrenza bisognerebbe stabilire leggi penali più severe delle attuali, che dovrebbero esser applicate con giusto rigore. Bisognerebbe studiare bene i mezzi diversi coi quali si esercita la frode commerciale per potersi quindi stabilire una categoria speciale di delitti, punibili con pene speciali. Quando ciò si sarà fatto, si sarà opposto uno dei più potenti ostacoli ai mali che derivano dal principio della concorrenza illimitata. Per i delitti commessi nel commercio dovrebbe non solo procedersi d'uffi-

cio per la persecuzione dei colpevoli, ma dare anche facoltà ai privati di promuovere l'azione giudiziaria per la punizione, e l'azione di risarcimento del danno prodotto.

Le leggi penali però non sono sempre sufficienti a riparare ai mali, che sono conseguenza immediata del principio della libera concorrenza, onde è necessario supplire con altri rimedî, specialmente per la tutela dei produttori

Bisognerebbe istituire *Camere sindacali* per giudicare dei reclami, che un produttore od una classe di produttori presentano contro altri produttori per i danni che risentono dalla concorrenza illimitata, che sia dolosamente o anche per ragioni eccezionali a loro fatta. Il giudizio di tali Camere dovrebbe riguardare la constatazione del fatto della sfrenata concorrenza, colla ricerca delle vere cause di essa; giudizio, che dovrebbe finire colla condanna al risarcimento dei danni, nel caso che la concorrenza sia stata determinata da causa immorale od ingiusta.

La legge sui *salari* si presenterebbe anche come uno dei mezzi efficaci per limitare i tristi effetti della libera concorrenza a danno degli operai.

Con tali rimedî, crediamo noi, non verrebbe distrutto il principio della concorrenza, ma invece limitato lo abuso. Essi promuoverebbero unicamente lo esercizio della *funzione giuridica* dello Stato, e non quella *economica*. La *funzione economica* dovrebbe entrare in movimento, quando per circostanze speciali i rimedii cennati riuscissero inefficaci. Sarebbe

allora il caso di ricorrere all' *assistenza pubblica*, e alla fondazione di *Associazioni produttive* coll' aiuto dello Stato.

Quanto si è ora detto per la *libera concorrenza* nell'interno dello Stato può dirsi anche per la *concorrenza esterna* o *internazionale,* o per il *libero scambio.* Gli economisti della scuola classica hanno ritenuto il *libero scambio* come un altro principio fondamentale della *scienza economica,* anzi per alcuni è considerato come l' ideale supremo della civiltà e della fratellanza frai popoli. Ma gli economisti moderni, anche non socialisti, non la pensano così, perchè credono che l'accordo universale fra le nazioni è una *utopia,* e che, data la diversa indole dei popoli e la diversità di natura del suolo, è impossibile l'armonia dei rapporti tanto vagheggiata, senza leggi opportune regolatrici. Si è osservato inoltre, che i sistemi proibitivi, che sono il risultato dell' esercizio della funzione giuridica dello Stato esteso ai rapporti economici internazionali, sono efficaci, quando sono opportunamente applicati, a promuovere lo sviluppo delle sorgenti di ricchezza di una nazione, e spesso ne deriva vantaggio non solo per la nazione, nella quale un dato sistema proibitivo viene instaurato, ma anche per le altre nazioni.

Si osserva, che gli Stati Uniti di America hanno ben compreso l' utilità del sistema proibitivo, e perciò sono floridi di vita economica (1).

(1) Vedi Mariano, *Contro il libero scambio.*

Altri però hanno riconosciuto, che il sistema americano è troppo eccessivo: ed hanno ideato un sistema medio fra il *libero scambio* e la *proibizione,* cioè il sistema detto della *mediazione.* Questo consisterebbe nel ricercare il punto di equilibrio fra i due sistemi rispetto all'utile che può ottenere una nazione senza grave danno delle altre; il quale danno d'altronde ricadrebbe per altra via su di essa. Ma come è facile vedere, questo sistema non può offrire criteri determinati costanti, ma mutabili secondo le circostanze. Questa mutabilità però deve aggirarsi intorno ad un punto centrale, ad un principio assoluto e costante, quale è appunto quello di promuovere il maggior sviluppo possibile delle sorgenti di ricchezza che trovansi in una nazione, nei limiti però che rendano possibile anche lo sviluppo di tutte le altre attività economiche. Così una nazione, secondo il proprio vantaggio, favorisce anche il benessere delle altre.

Lo ripetiamo, un errore fondamentale della scuola *classica* in economia è quello di porre a fondamento della scienza principii *assoluti,* e di sconoscere la *relatività* storica ed economica. È perciò che non può accogliersi il principio del *libero scambio,* come viene concepito da quella.

Anche adunque lo Stato deve esercitare la sua *funzione giuridica* sui rapporti economici *internazionali.*

Restano ancora moltissimi altri fatti della *vita economica,* sui quali bisogna estendere lo impero del-

le *leggi giuridiche*. E siccome le controversie non sono molto gravi fra gli scrittori sulla necessità o meno di regolare con provvide leggi questi fatti economici, così crediamo, per non dilungarci molto senza una stretta necessità, di accennare alcuni altri casi, in cui debba spiegarsi la *funzione giuridica* dello Stato, perchè la *vita economica* possa svolgersi in modo normale. Vediamoli:

1° *Credito — Il credito pubblico* bisogna che sia assicurato, perchè quando esso è scosso tutta la vita economica di un paese risente funeste conseguenze. Senza toccar quì della grave questione dell' *unicità* e della *moltiplicità* delle banche, osserviamo solo dal punto di vista *giuridico*, che lo Stato ha il diritto di fare tutte quelle leggi che sono necessarie per fare sì che il *credito* si sviluppi sempre più, collo stabilire garenzie serie e valide.

Al credito e allo scambio si collega la questione sulla punibilità dell'*usura*.

È ben nota la distinzione fra l' *interesse o frutto civile* e l'*usura;* il primo è il compenso dell'uso del capitale altrui e quindi è giustificato non solo dal *diritto,* ma anche dalla scienza *economica;* la seconda è l' interesse *elevato,* che si risolve in un debito senza prestito corrispondente.

Vi furono alcuni giuristi, che sostennero la limitazione dell'*interesse,* muovendo da un falso concetto della *moneta.* Essi considerarono la moneta come una proprietà tutta speciale, come misura dei valori delle cose, e come un mezzo per acquistare debiti o

per liberarsi da essi, mentre essa è una *merce* come tutte le altre, sottoposta alla legge della *domanda* e dell'*offerta*. Ritenuta come tale la moneta, è assurda la dottrina dei giuristi che sostengono la limitazione dell'interesse.

L'*usura* al contrario essendo un debito senza prestito corrispondente, non solo è combattuta dai principii del *diritto*, ma anche dai principî *economici*. Lo Stein ha in modo ammirevole studiato questo fenomeno anormale della vita economica, ed ha osservato, che il creditore usuraio col pattuire l'alta misura dell'interesse, ingrossa alle scadenze il capitale senza sborsare nulla, egli guadagna una rendita per il lavoro del debitore, il quale non può emanciparsi da questa servitù, creata a nome della libertà (1).

Il Prof. Miraglia distingue con altri scrittori l'usura in usura semplice ed in usura istigatrice e seduttrice, ed osserva che, anche quando l'usura sia semplice e non provochi debiti con i suoi mille mezzi, è sempre un debito senza prestito corrispondente, interdice la formazione dei capitali, assorbendo rendite e averi, distrugge la libertà e l'indipendenza economica degli individui e lede profondamente l'onore delle persone involte nelle sue spire (2). E lo Stein nota, che ai nostri giorni l'usura semplice tende a trasformarsi in usura seduttrice e ad assumere le forme di una vera impresa.

(1) Stein, *Der Wucher und sein Recht.*
(2) Miraglia, *L'Usura ed il diritto.*

Se gravi danni produce l'usura, è necessità che si ponga un rimedio, ed un rimedio *giuridico.* Alcuni giuristi, fra i quali il MIRAGLIA, ammettono come principale mezzo di difesa la *condictio indebiti o l'exceptio non numeratae pecuniae,* e quindi dovrebbero ammettersi la *prova testimoniale,* gli *indizi* e le *presunzioni* contro il titolo del credito. Gravi sono senza dubbio le difficoltà, cui si va incontro coll' ammettere tale sistema probatorio, ma poichè un bene si ottiene con quel mezzo di difesa, crediamo che non siano da curarsi quelle difficoltà. Lo STEIN propone la introduzione della cessione dei beni, l' invalidità della vendita dei prodotti prima del ricolto e sullo stelo, il non riconoscimento del secondo debito di osteria, ecc. ecc. Il MIRAGLIA aggiunge l'insequestrabilità degli stipendî e delle pensioni. Sono questi rimedii che possono riuscire utili e sono quindi accettabili.

Una questione però molto discussa è, se l' usura debba elevarsi a *reato.* STEIN sostiene, che quando il creditore ritrae un guadagno sproporzionato dall'economia scompigliata dal debitore, che spontaneamente a lui si è rivolto, si tratta di usura *semplice,* contro la quale non può adottarsi che un rimedio di diritto civile, mentre quando si tratta di usura seduttrice ed istigatrice non ci è altro rimedio, che la *pena*, e l' usura deve ritenersi un reato e propriamente una specie di *estorsione.*

Il Prof. MIRAGLIA non accetta tale distinzione perchè ritiene, che l'*usura* di qualunque specie contiene il dolo ed il danno. Ed il *dolo* consiste secondo l'il-

lustre professore nella volontà di trarre un profitto illecito dallo stato eccezionale del debitore, ch'è spinto ad assumere un debito senza prestito corrispondente, consentendo per inesperienza, per necessità e per sovraeccitazione e sottoscrivendo il triste patto della propria perdizione economica e morale.

Noi accettiamo le idee del Prof. MIRAGLIA, perchè ci sembrano ispirate a quei sommi principî del diritto, che debbono governare la vita economica.

Senza dubbio, una legge penale non farà scomparire l'*usura*, ma produrrà, come bene osserva il chiarissimo Prof. dell'Università di Napoli, due non lievi vantaggi: distoglierà dal delitto alcuni disposti a commetterlo; conserverà all'amministrazione della giustizia il suo alto prestigio, non costringendola a garentire contratti, che non hanno contenuto evidentemente immorale e ripugnante all'opinione universale.

2° *Proprietà* — La *proprietà* è un diritto sacro certamente, ma nella convivenza civile essa subisce tutte quelle limitazioni, che sono richieste dalla necessità del vantaggio comune. Lo Stato ha quindi diritto di emanáre tutte quelle leggi, che saranno riconosciute opportune a conciliare il benessere individuale col benessere sociale nello esercizio del diritto di *proprietà privata.* E poichè nei tempi moderni accanto alla proprietà *immobiliare* ha preso energico sviluppo la proprietà *mobiliare* ed *incorporale,* così è necessità che il Diritto estenda il suo impero anco sui nuovi fenomeni economici, o meglio sulla nuova categoria di *beni.*

Fanno mestieri dunque provvide leggi sulle *miniere*, sulle *opere dell' ingegno* ecc., sull' *espropriazione* per *pubblica utilità*, sui *boschi* e sulle *foreste*, sulle *privative industriali*, ecc. ecc.

E ferve attualmente una *lotta pel diritto* in ordine a tutte le varie direzioni dell' attività economica, *miniere*, *industrie* ecc., per apportare tutte quelle modificazioni alle leggi esistenti, che sono necessarie per il miglioramento della vita sociale.

Anche in ordine alla *trasmissione* della proprietà e particolarmente per le successioni *legittime* e *testamentarie* sarebbero necessarie opportune riforme.

3. *Società.* — L' on. Berti volgendo l' occhio alle società di *mutuo soccorso* si è accorto dell' opportunità di fare leggi per garentire il patrimonio di queste società e di renderne più sicuro l' impiego, e di agevolare il conseguimento del loro scopo. Anzi, riconoscendo la necessità di far presto, atteso lo sviluppo di esse, ha formulato particolare progetto.

Or bene, estendendo noi lo sguardo su le molteplici associazioni, che possono sorgere in una nazione, crediamo stabilire come principio generale, che lo Stato debba conferire la *personalità giuridica* a tutte quelle *associazioni* che tendono a rafforzare i vincoli di *solidarietà* nella vita economica, ed a promuovere il miglioramento morale e materiale.

4. *Istituzioni utili agli operai.* — Molti economisti ritenendo non essere in facoltà dello Stato accrescere i salarî per porre rimedio ai mali derivanti dalla tenuità di essi, hanno ideato la fondazione di alcune

istituzioni ausiliarie, o, come sono state anche dette, istituzioni integratrici dei risparmi. Tali sarebbero, gli *istituti di previdenza.* Ed il LUZZATTI ha sostenuto, che oggidì la cassa nazionale per le pensioni operaie è un' istituzione necessaria, e ha fatto voti perchè divenga al più presto una legge dello Stato. Utile, è senza dubbio, una tale istituzione, ma a dire il vero non può farsi entrare nella sfera della funzione *giuridica* dello Stato.

È stata dibattuta anche la questione intorno alle *abitazioni* per gli operai, questione, come ben dichiarava il Berti, complessa e intricatissima. Essa presenta parecchi problemi, per la risoluzione dei quali si potrebbe richiedere lo esercizio della funzione *giuridica* non solo, ma anche di altre funzioni dello Stato. Per non dire che della prima, osserviamo, che utile potrebbe riuscire un sistema di disposizioni legislative sulla fabbricazione delle case operaie. Così si incomincerebbe a rendere agevole la soluzione della gravissima questione.

Si è proposta anche la trasformazione delle Opere pie. Il VILLARI fece la proposta di trasformarle in centri di educazione e di istruzione principalmente industriale. Così i non meno di 25 milioni di reddito annuo, invece di esser spesi per alimentare la miseria, potrebbero essere impiegati per l' istruzione.

Si propone l' istituzione dei *probi-viri* per risolvere tutte le controversie, che sorgono spesso fra operai e padroni intorno ai salarî, alle ore di lavoro, sulle qualità del lavoro eseguito, ecc. ecc. Si cerche-

rebbe così ovviare a parecchi mali, che oggi colpiscono l'operaio per le pretese dei padroni, mediante opportune disposizioni legislative.

La riforma dei tributi e specialmente lo alleggerire le tasse che pesano sui consumi necessarî o utili è altro rimedio, che si pone innanti per il miglioramento della condizione di vita delle classi lavoratrici.

E per non andare per le lunghe diciamo, che si propongono sistemi diversi di disposizioni legislative per regolare quei fenomeni della vita economica, che abbandonati a se stessi riescono piuttosto dannosi che utili a quelle classi di persone, che più delle altre concorrono alla produzione della ricchezza nazionale.

5. *Agricoltura.* — Le disposizioni legislative da sancirsi per regolare i fenomeni della vita agricola sono meritevoli di serio studio, e perciò abbiamo creduto necessario farne oggetto speciale delle nostre considerazioni.

Da non pochi pubblicisti e statisti italiani si è altamente proclamato, che se nelle altre nazioni la questione sociale riflette i fenomeni della vita *industriale,* nella nostra patria riflette invece la vita *agricola.* E non hanno torto, perchè le condizioni telluriche dell' Italia sono favorevoli allo sviluppo dell' agricoltura.

Si parla adunque in Italia di una *questione agricola,* la quale, come dice il Berti, non comprende solo le classi lavoratrici rurali, ma anche i capitalisti ed i proprietarî che fanno lavorare. Ed èvvi un' agitazione viva ai nostri giorni per la risoluzione di tale questione, ritenuta da quasi tutti come necessaria.

Varî provvedimenti si sono consigliati per tale risoluzione, frai quali possonsi accennare i seguenti; riduzione di almeno due decimi dell' imposta fondiaria, rimaneggiamento delle tariffe doganali, diminuzione delle tasse di registro e di ricchezza mobile a beneficio degli agricoltori, che esercitano l' industria agricola, credito agrario e fondiario, ecc. ecc.

Noi non facciamo parola delle proposte fatte per invocare lo esercizio della *funzione economica* dello Stato per la risoluzione della questione agraria, perchè eccede lo scopo del lavoro, ma diciamo solo dei provvedimenti legislativi, che crediamo più opportuni, e per ottenere i quali ferve quella *lotta pel diritto*, di cui ci occupiamo.

Senza alcun dubbio, le proposte sopra indicate, ed in cui bisogna annoverare ancora la graduale abolizione della tassa sul sale, la riforma delle opere pie, di cui facemmo menzione, concorrerebbero a migliorare le condizioni della vita agricola. Ma esse non bastano, perchè non concorrono efficacemente per se solo a promuovere quel miglioramento che è da desiderarsi.

Ciò che sopra tutto preme stabilire è la partecipazione dell' operaio agricolo agli utili della terra; bisogna in altri termini, che l'operaio venga trasformato in fattore integrante e interessato delle speculazioni agricole. Che importanza efficace potrebbero infatti avere le proposte sopra indicate, quando l'agricoltore non avrebbe partecipazione alcuna ai benefizî della coltivazione? Ed ecco aprirsi un largo campo

ad un sistema legislativo regolatore dei rapporti fra proprietario ed operaio, ecco una serie di fenomeni economici, sui quali bisognerebbe estendere la benefica influenza delle leggi giuridiche.

Noi potremmo ancora estenderci nella rassegna dei fenomeni economici più importanti, che dovrebbero esser regolati da leggi giuridiche, onde in modo indiretto si potesse giungere alla soluzione di alcuni dei problemi costituenti le questioni sociali. Ma quanto abbiamo detto ci pare che sia sufficiente a mostrare la molteplicità dei fenomeni economici ancora eslegi ed il bisogno di maggiori provvedimenti legislativi di quelli richiesti dall' On. Berti.

Non a torto adunque questi deplorava, che l' Italia fosse tra gli Stati più restî e più tardi per il compimento di una legislazione operaia, e che dal 1860 fin' oggi poco gli italiani si fossero occupati di quei sistemi di legge, che nelle altre nazioni da buona pezza imperano.

CAPITOLO IX.

NECESSITÀ DI UNA CODIFICAZIONE DEI DIVERSI RAMI DEL DIRITTO ECONOMICO.

Tutte le idee finora esposte, che del resto non concernono che alcuni fatti più importanti della *vita economica*, fanno rilevare quanto necessario sia un codice di *diritto economico*. Nell'attualità abbiamo parecchie leggi riguardanti l'*agricoltura*, come le leggi *forestali*, ecc.; altre poche riguardanti l'*industria*, ed abbiamo poi i progetti varii di *legislazione sociale* presentati dal Berti. A prescindere dall'insufficienza di queste leggi a regolare molti importanti fatti economici, è facile vedere, che alle leggi sparse è da preferirsi un codice che abbracci in modo sistematico le disposizioni legislative opportune sull'*industria*, sull'*agricoltura*, ecc.

In Francia molti tentativi si sono fatti per tali *codificazioni*, mentre in Italia solo si è pensato a proporre leggi varie, spesso senza nesso fra loro. Nel campo scientifico però vediamo già sostenersi la necessità di un *codice industriale*, di un codice *rurale*, ecc. (1). Potremmo fare menzione del Prof. Al-

(1) **Anastay**, *Proget de Code Rural; De Croos, Code rural.*

bini, che ha determinato le materie da comprendersi in un Codice *rurale* e ha scritto, che esso deve abbracciare tutti i rapporti d'indole privata nascenti dalla coltivazione multiforme della terra, tutte le modificazioni poste al principio della proprietà nell'interesse della produzione agricola, ed in generale tutte le norme che si applicano alla specialità della economia rurale. Sostiene egli, che in un primo libro dovrebbe trattarsi degli *usi* e delle *consuetudini locali* e di tutto ciò che concerne le *persone rustiche,* negli altri delle *cose rustiche,* delle *servitù personali e reali,* del *possesso* e delle diverse specie di *contratti agricoli.* In questo codice dovrebbero comprendersi poi le leggi sulla *caccia,* sulle *foreste,* sulle *miniere,* sul *credito fondiario,* sul *credito agricolo,* ecc. Abbiamo poi il Rabbeno, il Vadalà-Papale, il Cimbali, ed altri che sostengono essere necessario oramai, che si pensi ad una codificazione delle leggi riguardanti l'*industria,* l'*agricoltura,* ecc.

In Germania anco molti economisti e giuristi ànno fatto proposte di codici speciali di così detta *legislazione sociale.* Così, per non dire di altri, il Meyer sostiene: 1° la necessità di un *diritto speciale positivo* dei *capitalisti* per limitare l'*interesse* del capitale, stabilendo il *maximum;* 2° un *diritto speciale positivo* dei proprietarî fondiari allo scopo di liberare la proprietà fondiaria dalla oppressione del capitale; 3° un *diritto speciale* degli operai, allo scopo di assicurare agli operai un *minimum* di salario indispensabile alla

loro esistenza ed alla loro riproduzione. (1) Ed il Wagner, facendo una rassegna delle opere dell' or menzionato scrittore, scrive: « io pienamente condivido le opinioni del Meyer per quanto riguarda il *diritto economico* ed i problemi che deve risolvere lo Stato.... Egli insiste a ragione nel dimostrare, che la divisione della ricchezza nazionale dipende dalla legislazione » (2).

In Francia il Renouard, considerando il grande sviluppo preso dall'*industria* nell'età moderna ha riconosciuto la necessità, che il *diritto* estenda anche il suo impero sui fenomeni industriali ed ha scritto, quasi profetizzando: « la legislazione industriale avrà il suo Codice, di cui la redazione appare come un bisogno dell'avvenire, ma di cui la maturità non avverrà si presto, allorquando cesseranno le incertezze della ragion pubblica, alla quale gli appoggi mancano, perchè non ha la fede. Un codice è l'opera, non di una scienza a fare, ma di una scienza fatta; e noi non siamo ancora in queste materie, che alla Codificazione per capitoli » (3).

È un bisogno dell'avvenire, dice il Renouard, un codice industriale; e giustamente, perocchè mancano ancora molti di quei dati di fatto, fanno difetto ancora quelle conoscenze, che costituire debbono le

(1) Meyer, *Die landliche Arbeiter frage in Deutschland: Die bedrohliche Entwickelung des Socialismus und die Lehre Lassalles.*

(2) Wagner, *Ienaer Literaturzeitung.*

(3) Renouard, *Diritto industriale.*

fondamentali disposizioni di un *codice industriale*. Ma si giungerà ad averlo, perchè a noi sembra che sia universale tendenza dei nostri tempi lo studio accurato dei fatti economici e la ricerca delle leggi giuridiche più opportune per regolarli.

Un codice industriale dovrebbe contenere non poche disposizioni legislative concernenti le fabbriche, le associazioni degli operai e dei capitalisti, i modi di trasmettere i prodotti, l'organizzazione del credito, la importazione e l'esportazione, ecc. ecc. Noi abbiamo accennato alcune di queste leggi, ma molte altre potrebbero indicarsi, qualora noi ci proponessimo di stabilire le linee fondamentali di un codice industriale.

Certo è, che questo codice rappresenterà, come ben dice il VADALÀ-PAPALE, l'emancipazione dell'operaio, il sollevamento delle classi infime sociali, la protezione del capitale e del credito, la legge delle imprese industriali, e insieme sarà poi a sua volta la determinazione e l' assesto di questa marea sociale che si larva sotto mille forme di comunismo, di internazionalismo, di nihilismo.

Nè crediamo possa nascere dubbio sulla necessità che le disposizioni legislative concernenti l' *agricoltura* o *l' industria* formino un tutto sistematico. La complessità stessa materiale di queste disposizioni, quando pure si volesse non tenere conto dello spirito informatore di esse, e dell' obbietto speciale su cui esse si versano, sarebbe ragione validissima per mostrare la necessità di speciale *codificazione*. E come invero potrebbe incorporarsi così vasta materia

nel codice *civile* o nel codice di *commercio?* E sebbene un' attinenza vi sia fra alcune disposizioni delle leggi civili e commerciali e quelle che dovrebbero formare obbietto di codice *rurale* ed *industriale,* non perciò dovrebbero le une colle altre confondersi, sibbene bisognerebbe tentare un' armonica corrispondenza e porre un intimo legame fra tutti questi codici, che altro non rappresenterebbero che l' armonica corrispondenza fra tutti i fenomeni della vita sociale dal punto di vista dei rapporti fra individui ed individui.

In conclusione: se il diritto, per servirci delle belle espressioni del Prof. EILOMUSI GUELFI, e come determinazione universale dell' azione etica dal lato dell' individuo e dal lato del tutto, e come garentia della realizzazione della idea suprema dell' uomo, protegge e garentisce tutti i rapporti di vita, che si affermano nel grado etico del mondo moderno, è mestieri di opportune norme giuridiche per regolare anche quei rapporti della vita, che si denominano *rapporti economici,* ed è necessaria una *codificazione* di esse, perchè ci sia un' armonia fra le varie disposizioni legislative con molto vantaggio sociale.

Giova sperare, che la *lotta pel Diritto* nel campo *economico* divenga fervida e che presto si giunga ad instaurare l' impero delle leggi giuridiche su buona parte dei fenomeni economici.

CAPITOLO X.

ACCENTRAMENTO E DISCENTRAMENTO

Lo attribuire, come noi abbiamo fatto seguendo l' odierno indirizzo filosofico nella scienza del diritto, una vasta sfera di esercizio alla funzione giuridica dello Stato, oltre di avere riconosciuto in questo una funzione *economica,* può far supporre che da noi si voglia un *accentramento amministrativo.* Si teme infatti da molti, che attribuire allo Stato facoltà molto più ampie di quelle fin' ora avute conduca alla conseguenza di rendere sempre più oppressivo lo Stato a danno non solo della libertà individuale, ma anche delle libertà locali. Ma nulla è più lontano dalle nostre idee di cotesto temuto accentramento. Noi siamo propugnatori del principio di libertà, ma vogliamo che esso armonizzi coll' altro principio non meno fondamentale per il miglioramento umano, cioè il principio di *socievolezza.* La libertà tanto dell' individuo quanto degli organismi minori di uno Stato non deve essere una libertà *eslege,* perchè altrimenti è *libertà liberticida,* non libertà vera. Gli individui e gli altri enti collettivi costituenti lo Stato sono parti di un tutto, che dicesi convivenza civile o *Stato,* e lo esplicamento della loro attività deve essere in armonia

colla vita del tutto. Ciò vogliamo dire, per mostrare che noi siamo nemici tanto dell' accentramento assoluto, quanto di quel discentramento che potrebbe condurre all' *atomismo* sociale.

Del resto le idee che abbiamo esposte intorno alla necessità di norme giuridiche opportune per regolare alcune categorie di fenomeni economici non conducono ad un sistema di accentramento. Il Berti, il Minghetti ed altri, prevedendo l'obbiezione cennata, che si sarebbe potuto anche a loro fare, hanno solennemente protestato, col dichiararsi favorevoli alle libertà locali. E se poi nell' attuare qualcuna delle riforme cennate per natura stessa di cose si viene ad accentrare nello Stato una facoltà o un diritto, si dovrebbe per ciò solo abbandonare l' idea di quella riforma, mettendo in non cale i buoni risultati generali che si potrebbero per essa ottenere? Non crediamo che gli uomini pratici possano rispondere affermativamente. Del resto con alcune delle riforme proposte si potrebbe dare largo campo allo svolgimento delle attività locali indipendentemente dall' influenza diretta che lo Stato potrebbe spiegare. Valga ad esempio la proposta per la *cassa di pensioni* nazionali, a cui alcuni vorrebbero sostituite casse locali, provinciali discentrate. Ed il Berti, affrontando tal questione, così scrive: « benchè come vecchio amico delle locali e individuali libertà, io le accolga e propugni ovunque si manifestano, giudico tuttavia che vi siano talune istituzioni economiche, nell' amministrazione delle quali la competenza dello Stato non è dubbia, ma neces-

saria. E questa dell'amministrazione dei risparmî per le pensioni degli operai la credo tale. Onde mentre giudico che non sia impossibile trovare coordinamenti tra le casse locali e la cassa centrale, mi pare però difficile sostituire le sole casse discentrate alla cassa nazionale. » E tosto soggiunge: « nondimeno, ove per caso l'opinione pubblica ripugnasse ad ammettere l'istituto, di cui discorro, io a preferenza di privare gli operai di un bene qualsiasi, do il mio voto anche alle casse discentrate, purchè abbiano il carattere di istituti ausiliarî. »

Abbiamo voluto citare queste considerazioni del Berti, per provare che per talune delle riforme proposte l'accentramento è la condizione necessaria, ma che nondimeno talora può farsi a meno di esso, purchè si faccia il bene delle classi lavoratrici.

Non vogliamo tuttavia lasciare inosservato, che l'accentramento può spiegarsi di più quando lo Stato esercita la sua funzione *economica*, anzichè quando esercita la funzione *giuridica*, perchè non si tratta in quest'ultimo caso di un intervento *diretto* od *immediato*, ma di un intervento indiretto, tendente a regolare alcuni ordini di fenomeni della vita economica. E non bisogna dimenticare anche che Comuni e Provincie sono organismi sociali minori *intrinseci* allo Stato e costituiscono quindi parte intima di esso. Onde giustamente fu osservato, che in uno Stato debbono considerarsi esistenti due correnti di attività, l'una che scende dall'alto in basso, l'altra che dal basso sale in alto. Sonvi dunque elementi di vita co-

mune fra i Comuni e le Provincie e lo Stato. Dal che puossi trarre la legittima conseguenza, che anche questi enti minori dello Stato possono essere destinati a spiegare parte attiva non solo per la esecuzione delle leggi emanate dal potere centrale, ma anche per sistemare in nome dell' autorità sociale tutti quei rapporti fra privati e privati che lo Stato ha regolato con speciali leggi. Anzi aggiungiamo, che per la esatta applicazione delle leggi, di cui sopra abbiamo fatto parola, i Comuni e le Provincie sono quelli che meglio dello Stato possono conoscere le condizioni di vita economica locale e quindi concorrere nel miglior modo all' attuazione di quell' ideale di giustizia e di ordine economico, che è comune desiderato e l' obbietto, per cui si sostiene dagli uomini la *lotta per il diritto*. Potremmo fra i molti esempî citare quello della legge inglese del 1878 che diede facoltà ai Municipî di espropriare per causa di pubblica utilità i quartieri giudicati malsani, di abbatterli e riedificarli, come anche di far sgombrare quelle case dove gli inquilini fossero addensati con pericolo della salute.

L' Inghilterra è ritenuta la terra classica dell' autonomia individuale e locale, eppure ivi ogni giorno, si può dire, lo Stato si arroga nuove funzioni. Basta accennare la serie degli Atti del Parlamento, che ha dato origine ad un sistema di *legislazione sociale* tendente a migliorare le condizioni morali ed economiche dell'intiera società. Quella legislazione è la più solenne affermazione dell'azione dello Stato allo sco-

po di integrare la deficiente operosità delle forze individuali e delle minori associazioni, e di frenare l'attività esuberante e dannosa. Nè perciò in quel paese si è gridato all' oppressione e al dispotismo.

Il decentramento adunque è accettabile nei limiti in cui non venga ostacolata la benefica azione del potere centrale per la conservazione ed il miglioramento nazionale.

Resta tuttavia impregiudicata la questione dell'avvenire degli Stati europei. Verrà tempo forse in cui questi si scinderanno in piccoli organismi aventi tutte le funzioni degli Stati attuali, per dare luogo ad una vasta confederazione di Stati, e ciò nulla ha da fare coll'argomento che trattiamo. Per legge di evoluzione, manifestantesi per un processo di *individuazione,* si potrà giungere a tal punto, ma è certo che finchè ciò non si avvera la vita dei piccoli centri deve essere subordinata entro i limiti della necessità alla vita centrale.

CAPITOLO XI.

TROPPE LEGGI

Lo Spencer in un suo lavoro speciale dal titolo: *Trop de lois* — cercò dimostrare i mali gravi che derivano dallo eccesso di legislazione. Egli non solo ha fiducia nell'iniziativa privata e nella libertà, ma crede dippiù, che il progresso debba condurre ad una restrinzione sempre crescente dell'intervento dello Stato in tutte le diverse direzioni dell' attività sociale. Crede l'illustre filosofo, che lo intervento dello Stato, sia dal punto di vista strettamente *economico,* sia dal punto di vista legislativo, rechi gravi mali alla vita sociale. E questi mali egli distingue in due categorie; mali *positivi,* che sono enormi, e mali *negativi,* non meno enormi dei primi (1).

Or molti hanno ripetuto le considerazioni dello Spencer per combattere coloro che propongono progetti di leggi per cancellare alcuni fra i molti mali sociali odierni. E parrebbe, che potessero esser rivolte contro di noi, che vogliamo estendere la sfera di azione della funzione *giuridica* dello Stato, e sosteniamo che molti mali sociali siano la conseguenza del difetto di opportune leggi giuridiche.

(1) Spencer, *Essais de politique, etc.*

A noi però non sembra, che le osservazioni dello SPENCER possano esser efficaci contro le idee da noi sostenute. Anche noi riconosciamo un limite nel potere di legiferare, anche noi riconosciamo che le minute disposizioni legislative e la estensione di leggi anco generali a taluni fenomeni sociali recano più male che bene. Ma riconosciamo in pari tempo che molti mali sono riparabili con opportune leggi, e taluni si possono per lo meno attenuare, il che è un gran bene. Il MINGHETTI, parlando delle leggi inglesi regolatrici di alcuni fenomeni economici e degli effetti ottenuti dopo la loro promulgazione, ha riconosciuto che gli effetti sono stati ottimi, e che erra chi crede che queste leggi non producano nessuno effetto.

E non poteva essere diversamente. La funzione legislativa dello Stato non potrà recare mai danno, quando si svolge nei giusti limiti e quando procede colla scorta dei dati dell'esperienza. Chi potrebbe invero negar i benefici effetti ottenutisi colle leggi severe degli inglesi sull'adulterazione dei commestibili, delle bevande e delle droghe? Chi potrebbe negar il bene ottenutosi colle leggi sul lavoro dei fanciulli e delle donne? Chi può mettere in dubbio la utilità delle leggi sul lavoro nelle miniere e per gli infortuni del lavoro?

A torto adunque si biasimano coloro, che sostengono potersi con opportune leggi togliere alcuni mali sociali o attenuare la loro gravità. L'esperienza prova al contrario che molti utili effetti si sono ottenuti colla promulgazione di leggi regolatrici di alcuni fatti economici.

Un savio legislatore però deve aver cura di dettare per lo più norme *generali*, perocchè le disposizioni legislative troppo particolareggiate riescono piuttosto a inceppare il libero svolgimento dell' attività individuale e collettiva. Criteri stabili non si possono preventivamente stabilire; dipende dalle circostanze speciali e dalla natura dei fenomeni che si vogliono regolare lo stabilire se debba adottarsi un sistema di generali disposizioni, oppure un sistema contrario. Noi, ad esempio, occupandoci del *salario*, abbiamo riconosciuto l' impossibilità di determinare con legge la diversa misura dei salarî, e nondimeno abbiamo riconosciuto la necessità di alcune norme generali.

Taluni temono che, allargando la sfera di azione della funzione *giuridica* dello Stato, o meglio sostenendo che colle leggi si possa porre rimedio ad alcuni mali sociali, si dia occasione ai propugnatori o seguaci di dottrine sovversive di incitare il popolo a chiedere dal Governo continue riforme, e che non potendosi tutte quelle che si richiedono attuarsi, si aggravino d'altro lato i mali sociali, perchè si eccitano gli odii popolari contro il potere costituito e si possono provocare delle sommosse.

Infondato è questo timore, perchè la esperienza ci insegna che in Inghilterra ed in Germania si sono attuate serie riforme senza lamentarsi inconveniente alcuno. Prima di discutersi una legge è seguita spesso qualche agitazione, ma questo è un fatto oramai ordinario sotto i regimi costituzionali e quindi non

deve destare timore alcuno per il mantenimento dell'ordine.

Per dire breve; con buone leggi si possono riparare alcuni mali sociali, e quando esse sono emanate a tempo opportuno e nei limiti del bisogno riescono molto vantaggiose per il benessere comune.

CONCLUSIONE.

Il Prof. Gabba in un suo pregevolissimo lavoro scrivea: « l' ordine giuridico, forma e compagine dell'ordine sociale, è, al pari di questo, mutabile e progressivo. Nuove idee e nuove abitudini generano nuove relazioni fra gli uomini, e il diritto, che è regola di quelle umane relazioni che sono mezzi per ogni individuo onde raggiungere gli scopi dell' esistenza, non può non mutarsi e non progredire essa pure in modo corrispondente. » Or bene, fu nostro primo intendimento dimostrare, che col mutarsi delle condizioni e dei bisogni della società moderna bisogna che non solo si modifichino alcune fra le leggi esistenti, ma che anche se ne sanciscano nuove, affinchè le nuove relazioni umane, che sono condizione necessaria per la conservazione ed il miglioramento umano, vengano sottoposte all'impero del *diritto.*

E volgendo l' attenzione a quei disordini sociali che si deplorano da uomini illustri e non sospetti di principii sovversivi ci siamo accorti che molti di essi sono determinati da difetto di leggi *giuridiche*, perocchè si è erroneamente creduto, che quanto maggior

sia la libertà nello svolgimento della vita economica, tanto più si accresca il benessere sociale. I fatti intanto scrupolosamente osservati hanno provato il contrario, e perciò noi abbiamo sostenuto che con savie leggi corrispondenti ai bisogni della società odierna si possa giungere a dare un assettamento migliore alle relazioni umane.

Abbiamo dimostrato, che parecchi problemi costituenti la questione *sociale*, la quale, come riconobbe l' On. Depretis stesso, è formidabile, urgente, possansi risolvere con leggi particolari, altri coll'esercizio della funzione *economica* dello Stato. Ma qualunque sia l' opinione che si abbia intorno a quest' ultima, bisogna riconoscere che si può fare qualcosa di buono con opportune leggi. Ciò han capito i più illustri pensatori delle nazioni più culte di Europa, ed hanno tentato l' ardua impresa e sono in parte riusciti. Ciò ànno incominciato a capire i nostri uomini di Stato , e si agitano per seguire l' esempio delle altre nazioni. Ci è grato sperare, che si approdi a buon porto, e che l' Italia abbia anche la sua *legislazione sociale*, o per dire meglio , un codice di *diritto economico* , che possa servire di modello agli altri popoli. Così ogni classe sociale si avrà il suo diritto sociale positivo ; così i fenomeni economici avranno leggi giuridiche regolatrici. E poichè il *diritto* è legge di *vincolo sociale*, così coll'instaurarsi dell'impero del *diritto* nella *vita economica* si raffermerà sempre più l' ordine sociale e si elimineranno non poche di quelle lotte che oggi tengono agitate le varie società. E fino a quando

non si sarà riconosciuta completamente questa verità qualsiasi tentativo fatto per migliorare la condizione delle classi lavoratrici sarà vano.

Cose inutili sono le *casse di risparmio,* se l'operaio non è nella condizione di potere risparmiare; di poca utilità le *casse per le malattie e per l'invalidità,* perchè, come bene fu osservato, riguardano le persone che sono cadute sotto il livello della classe operaia, e debbono considerarsi come istituti di beneficenza, non già come istituti che possono risolvere la questione sociale, richiedendosi invece leggi che tolgano i mali dalla sorgente. Così dicasi di molte altre istituzioni messe innanti da coloro che non vogliono riconoscere nello Stato quella funzione *giuridica,* di cui noi abbiamo fatto parola, e che pure è insita alla sua essenza.

Con questo nostro lavoro abbiamo voluto dimostrare, che la scuola economica *realista* è nel vero quando sostiene, che le leggi *economiche* sono leggi *etiche, storiche, relative, mutabili*, e non immutabili come credono i socialisti con LASSALLE, e i libertisti con SMITH; che l'*economia politica* non deve ridursi ad una mera scienza descrittiva delle leggi naturali economiche, ma deve studiare coll'aiuto della *sociologia* i *fattori* varî determinanti l'apparizione dei fenomeni economici, ed i modi come debbono essere regolati quest' ultimi, acciocchè il benessere sociale possa attuarsi; che infine i dati dell'*economia politica* debbono più seriamente di quanto fin oggi non si è fatto formare obbietto di studio della *filosofia del diritto.*

INDICE

3/

PRESSO LO STESSO EDITORE